

301.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI****INDI**DEL PRESIDENTE **PERTINI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Assegnazione a Commissioni in sede referente</i>)	17842	Proposte di legge:	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		(<i>Annunzio</i>)	17809
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (<i>approvato dal Senato</i>) (2624) . . .	17809	(<i>Approvazione in Commissione</i>) . . .	17838
PRESIDENTE	17809, 17830	(<i>Assegnazione a Commissioni in sede referente</i>)	17842
FELISETTI, Relatore	17830	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>) .	17843
FRANCHI	17809	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	17842
PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . .	17838	Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (<i>Trasmissione di documento</i>)	17809
PERANTUONO	17814	Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	17809
REALE ORONZO	17830	Ordine del giorno della seduta di domani .	17843
SANTAGATI	17819		
TERRANOVA	17826		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FUSARO: « Convalida di taluni provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici nei confronti del personale dipendente » (3241);

DE VIDOVICH: « Divieto di concedere opere d'arte ed immobili in garanzia di prestiti esteri » (3242);

DE VIDOVICH: « Regolamentazione dei servizi pubblici di *taxi* » (3243).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il bilancio della Cassa per il mezzogiorno per l'anno 1972, corredato dalle relazioni al consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e dal relativo decreto d'approvazione (doc. XXXII, n. 2).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola pur non nascondendo il mio imbarazzo per la finzione dietro la quale un po' tutti ci trinceriamo: sappiamo infatti che tra poche ore si aprirà formalmente la crisi ministeriale, e quindi anche questo dibattito resterà lettera morta. Nondimeno cercherò di compiere il mio dovere, senza ripetere quello che è già stato detto da questa parte politica, pur riferendomi agli interventi precedenti nel corso dei quali i miei colleghi di gruppo hanno già espresso critiche molto serie e molto serene al provvedimento in esame. Mi sforzerò anche di dimostrare di non avere una mentalità né autoritaria né retrograda, dal momento che l'onorevole Felisetti scrive nella sua relazione: « ... solo una mentalità di questo genere, obiettivamente interessata al peggio, può respingere l'impostazione cui si ispira la legge ». Io, che non credo di avere né una mentalità retrograda, né tanto meno una mentalità autoritaria, tuttavia ritengo di dover respingere l'impostazione del provvedimento.

In primo luogo, mi si consenta di dire che si è sbagliato il momento per una riforma di questo genere. Quando si attuano riforme così importanti, che incidono notevolmente sulla vita della società? Quando ci si trova di fronte ad una società ordinata e tranquilla, ad una società saldamente ancorata a principi morali e giuridici, ad una società nella quale non ci sia confusione di idee, ad una società senza equivoci, non soggetta alle spinte demagogiche, alle pressioni degli interessati.

Oggi siamo di fronte ad una società in pieno tumulto, una società che non si aggan-

cia a nessun principio, sensibile soltanto alla demagogia e al più deleterio permissivismo.

Riforme di questo genere si attuano quando ci si trova di fronte a governi stabili, a governi che maturano, nell'ambito di serene, serie e approfondite discussioni, le decisioni da prendere nell'interesse del paese. Noi invece ci troviamo di fronte ad un Governo che sta per firmare il proprio atto di morte.

So che dispiace al relatore sentir dire queste cose; egli ha respinto nella relazione l'accusa di permissivismo, rivolta al disegno di legge in esame; ma purtroppo questa è la realtà.

È sbagliato, a mio modesto avviso, non solo il momento, ma anche il concetto fondamentale ispiratore di questo provvedimento. È un provvedimento che parte da questo punto di vista: il detenuto è una povera vittima della società, il detenuto è lo sfruttato, è l'oppresso da questa società dominata dai padroni.

È evidente e chiara l'ispirazione marxista di questo ragionamento; così come è chiaro il cedimento politico e demagogico alle spese, purtroppo, sanguinose rivolte di detenuti, volute, programmate, organizzate dall'estrema sinistra.

Per il vecchio Carlo Marx (« Teorie del plusvalore »), « il delinquente rompe la monotonia e la banale sicurezza della vita borghese. Egli preserva così questa vita dalla stagnazione e suscita quella mobilità e quella tensione inquieta senza la quale anche lo stimolo della concorrenza si smorzerebbe. Egli sprona così le forze produttive ».

Per i comunisti di « Lotta continua », « il capitalismo è violento, si basa sulla sopraffazione dell'uomo sull'uomo, sull'egoismo; in un sistema dominato dai capitalisti, l'uso individuale della violenza per il proprio profitto è ampiamente propagandato e pubblicizzato. Per chi non dispone, per nascita e condizione economica, dei mezzi legali (istituzioni borghesi) per l'esercizio di tale violenza, l'alternativa di porsi " fuorilegge " è spesso vista come l'unica via per sottrarsi allo sfruttamento. I primi sono i padroni, i secondi quelli che i padroni chiamano " delinquenti " ».

Ho qui davanti — molti di voi sicuramente l'hanno visto e l'hanno letto — il volume *Liberare tutti i dannati della terra*, edito da « Lotta continua »: e, trattandosi di una pubblicazione che ha largamente influenzato il presente provvedimento, ne citerò alcuni punti. Si legge a pagina 12: « " Lotta continua " si è proposta di intervenire su questa

situazione non solamente per neutralizzare questa manovra del capitale, ma per capovolgere la situazione e trasformare le galere da scuole di delinquenza e di individualismo a scuole di lotta contro i padroni, scuole di comunismo ».

E ancora: « Con la rivoluzione, " liberare tutti " vorrà dire distruggere le carceri. È questo in definitiva l'obiettivo finale dell'intervento sulle carceri. Il carcere è forse l'aspetto più evidente dello scopo di uccidere che si pone il capitalismo. È sempre stato usato per ricattare, spaventare, tenere sotto-messo il popolo; e, dove l'intimidazione non bastava, è servito per torturare, ridurre a larve umane, uccidere lentamente e legalmente tutte le volte che i padroni non avevano la forza o il coraggio di fucilare o massacrare nelle piazze tutti quelli che non accettavano passivamente lo sfruttamento e la miseria. Il carcere in quanto tale non servirà alla classe operaia, che al massimo userà campi di lavoro e rieducazione per i borghesi controrivoluzionari. Se, dunque, la riproduzione dei beni di consumo e la tecnica la si userà secondo le necessità e le decisioni della classe operaia, per le carceri ci sarà un unico problema: distruggerle, e la storia le ha già condannate. Il nostro intervento nelle carceri, non lo abbiamo inventato noi, ma lo ha imposto l'avanzare della lotta di classe. Di fatto i militanti che vanno in galera aumentano ogni giorno, e i " delinquenti comuni " si politicizzano e si organizzano. I primi frutti concreti si vedono dal livello delle rivolte, e dal fatto che per i fascisti ormai non c'è più sicurezza nemmeno nelle carceri, dove vengono isolati e malmenati dai detenuti. I primi frutti si vedono pure dai nuclei che si incominciano a formare, pur se tra enormi difficoltà, nelle carceri: le " pantere rosse ", che sono non solo detenuti comuni politicizzati, ma compagni che si pongono il problema di essere avanguardie, punto di riferimento per gli altri, di saper spiegare chi sono i veri nemici e quali le lotte vincenti ».

Ancora, a pagina 17: « E con l'incalzare di queste prospettive e delle lotte sempre più numerose nelle carceri l'esigenza di organizzazione sempre più essenziale... Il padrone, con il carcere, li ha depredati di tutto, gli ha lasciato solo la vita vegetativa, che è l'ultimo stadio a cui può arrivare lo sfruttamento, prima di ammazzarli; e la rabbia è tanta, il coraggio e la violenza una necessità. Per questo pensiamo che dalle carceri verrà un importante contributo per la rivoluzione:

sta alla classe operaia utilizzarlo e dirigerlo contro i comuni nemici».

Questo è il quadro introduttivo di un vecchio discorso dall'estrema sinistra sempre sostenuto, da Carlo Marx in poi, e che si è ora fatto concreto attraverso una nutrita serie di pubblicazioni, quali le edizioni Feltrinelli e quelle di «Lotta continua». In un'altra pagina interessante, che risparmio all'Assemblea, si parla dell'organizzazione comunista nelle carceri, si precisano i compiti dei nuclei e si sostiene la necessità della politicizzazione dei cosiddetti « comuni » (cioè i delinquenti comuni): queste vittime, questi poveri sfruttati e oppressi dalla società dei padroni. È da questa pseudoletteratura che ha preso ispirazione il provvedimento attuale, che, vedendo appunto nel detenuto la vittima di un'azione repressiva, allarga le maglie del rigore carcerario fino a ridurre, a vanificare il concetto di pena e i connotati della reclusione.

Sotto queste spinte è nato il provvedimento. Esse sono così evidenti che basta aprire i giornali di stamane per vedere che, quasi a sollecitare un rapido *iter* della legge penitenziaria, si fanno esplodere le « radio-bombe » davanti alle carceri di Roma, di Milano e di Napoli, accompagnando, o meglio facendo precedere lo scoppio, dall'inno « Bandiera rossa » e dall'incitamento alla rivolta contro la giustizia borghese. Questi che altro sono se non appoggi palesi e chiari alla « legge Zagari »? Essa soverte il concetto di pena che, fino a prova contraria, per la nostra dottrina e nel nostro codice penale non è stato modificato (e non mi risulta che si tratti di una dottrina di destra).

Potrei citare persino le parole del Bettiol in merito a questi concetti: pena è sanzione, pena è espiazione, pena è castigo. Non si deve avere paura di ricordare questo concetto, che viene travolto e vanificato dal disegno di legge. Il che non significa che sia da respingere il discorso dell'umanizzazione della pena. Basta non confondere i termini del problema; basta che la pretesa punitiva dello Stato, che si deve realizzare nella privazione della libertà personale dell'individuo, non sia messa in discussione.

È questo, a mio modesto avviso, il discorso. La privazione della libertà personale deve essere concreta e totale. Il discorso dell'umanizzazione della pena è un altro, e non privo di una sua validità: ma non va certo affrontato nei termini in cui lo affronta questo disegno di legge, che fra l'altro sarà impotente a raggiungere i fini proclamati. Il detenuto imputato o condannato deve essere difeso prima di

tutto nel suo fondamentale diritto alla tutela della salute fisica; deve essere rispettato come uomo nella sua personalità; deve essere difeso dalla prepotenza di altri detenuti (una prepotenza che si scatena soprattutto verso i più giovani e sempre in ogni caso a danno dei più deboli, con conseguenze disastrose); deve essere stimolato e aiutato nell'opera di rieducazione, nel cosiddetto « recupero » alla società; deve essere favorito nell'opera di reinserimento, soprattutto attraverso il grande tema del lavoro, che è accennato nell'articolato con parole all'apparenza serie, ma non è reso possibile e attuabile in una situazione e in una realtà quale quella che ci circonda, e che tutti conoscono.

Per queste forme di tutela, che io mi sono permesso di chiamare « criteri per l'umanizzazione della pena », occorrono ben altre disposizioni che quelle che danno corpo al provvedimento in esame. Occorre prima di tutto, come è stato già ricordato da diverse parti politiche, affrontare il fondamentale discorso dell'edilizia carceraria; non è possibile non collocare questo provvedimento nel quadro tragico della situazione dell'edilizia carceraria italiana; un quadro che, fra l'altro, non si fa niente per rimuovere.

È attraverso una nuova, moderna e razionale edilizia carceraria che si attua il discorso della tutela della salute fisica del detenuto; un uomo che viene privato della libertà personale, che entra in carcere fisicamente sano, ha diritto di non essere rinchiuso in un ambiente che in poco tempo lo vedrà inevitabilmente ammalarsi. Dunque, attraverso un discorso moderno che affronti il problema dell'edilizia carceraria si attua questa tutela, si attua e si rende chiaro e tangibile il grave discorso della preservazione di quella dignità umana che ora non esiste nelle nostre carceri.

Leggendo gli articoli di questo disegno di legge e avendo davanti agli occhi la visione degli stabilimenti di pena e delle carceri giudiziarie italiane, nelle quali non viene tenuto nel debito conto il problema della promiscuità, ci si rende conto della velleità di un provvedimento non sincero, ma soltanto demagogico.

Attraverso una moderna edilizia si attua la tutela del giovane e del più debole dalla prepotenza del vecchio delinquente incallito, dalle violenze sessuali e dalle deviazioni, di cui molti colleghi hanno parlato, e di cui ampio discorso è stato fatto nelle Commissioni. Inoltre in questo modo si attua e si rende concreto il discorso del lavoro, come strumento di rieducazione e di recupero del reo.

Tra l'altro, mi permetto di ricordare, anche se certamente è a tutti noto, che la maggior parte delle carceri giudiziarie si trovano ancora nel cuore delle nostre città e spesso in edifici fatiscenti dei centri storici. Sarebbe opportuno liberare i centri da questi stabilimenti penitenziari e recuperare — tra le altre cose, ciò sia detto incidentalmente — preziose aree alle comunità locali; aree preziose perché potrebbero essere destinate a zone verdi, o altrimenti utilizzate per una seria politica urbanistica, diventando così fonte di finanziamento, sia pure parziale, per la creazione dei nuovi stabilimenti.

Purtroppo un impegno in questo senso non esiste e non viene nemmeno adombrato nel provvedimento al nostro esame; a proposito del quale mi permetto di far rilevare che restano ancora insoluti dei problemi che, se risolti, potrebbero agevolare il reperimento dei mezzi per la costruzione di questi nuovi ambienti. Intendo riferirmi al grave problema costituito dagli insediamenti penitenziari nelle isole, a proposito del quale, avendo qui davanti la relativa indagine conoscitiva con la completa documentazione, vorrei fare alcune brevi osservazioni, riferendomi, in particolare alle isole della Gorgona e della Capraia. Se sono bene informato, nel carcere della Gorgona sono custoditi soltanto quindici o poco più detenuti in manufatti decaduti. Ciò dimostra l'assoluta mancanza di giustificazione per il permanere di siffatti stabilimenti.

Purtroppo, dalle domande che furono poste e dalle relative risposte del dottor Manca, direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, ho potuto comprendere quanto si sia in alto mare nella scelta dei criteri cui attenersi per l'alienazione di queste isole, e ciò soprattutto a causa della preoccupazione di evitare che esse possano essere consegnate alla speculazione edilizia privata, che però darebbe sicuramente il maggiore introito ai fini della costruzione dei nuovi stabilimenti. È un discorso che ci dovrebbe stare a cuore, quello relativo alla necessità, anzi all'opportunità politica di vendere i detti immobili ad enti pubblici (anche se questi ultimi potranno in seguito non pagare...). È un nodo che deve essere sciolto, anche se in proposito ci troviamo ancora in alto mare. Non sono al corrente, infatti, degli sviluppi recenti; ma ho l'impressione che nulla sia stato ancora deciso. Esistono tuttavia possibilità di reperire fondi per avviare, almeno, il discorso relativo ad una seria e moderna edilizia carceraria.

Altro discorso cui è fatto cenno nel dibattito e che occorre affrontare contestualmente alla riforma carceraria è quello relativo agli agenti di custodia. È infatti impensabile escogitare un riordinamento della normativa carceraria prescindendo da una considerazione degli agenti di custodia, che tra l'altro sono le vere vittime dell'attuale condizione dell'ordinamento penitenziario. Gli agenti di custodia sono le vittime di un vero e proprio lavoro forzato: sappiamo in quale carenza di organico e in quali condizioni psicologiche essi operano; lo stato attuale delle cose farebbe quasi apparire come detenuto l'agente, mentre il detenuto sembrerebbe un agente titolare di diritti: si stanno veramente scambiando le parti! Gli agenti di custodia sono quotidianamente esposti alla violenza dei gruppi sovversivi ormai organizzati all'interno degli stabilimenti; sono esposti a turni massacranti di lavoro, spesso senza il riposo festivo; sono esposti non solo all'odio dei detenuti, ma anche alla derisione (per non parlare del disprezzo) di un'opinione pubblica non sensibilizzata al loro sacrificio.

In quale modo lo Stato recluterà i nuovi agenti di custodia? Chi avrà più desiderio di abbracciare questa carriera? La dignità dell'agente di custodia non è garantita, come non gli è garantita una retribuzione idonea ad un vivere civile. Non sono garantiti al corpo organici che consentano di compiere il dovere in condizioni umane e di efficienza. Tutto questo sfocia poi nelle difficoltà del reclutamento. La legislazione vigente ha sempre trascurato la condizione degli agenti di custodia, mentre il discorso che ad essa si riferisce sarebbe in realtà da collocarsi a monte di quello concernente la riforma carceraria. Ma il provvedimento in esame ignora completamente l'argomento, preoccupandosi esclusivamente della condizione del detenuto, posto al centro dell'universo carcerario, come vittima sfruttata dal mondo dei padroni. Come non ci si preoccupa degli agenti di custodia, così del resto ci si preoccupa sempre del detenuto, imputato e condannato, mentre mai si pone mente alle vittime della delinquenza.

A mio modesto avviso, ipocrita è la preoccupazione del recupero del reo, perché la prima e più impellente preoccupazione di una società seria dovrebbe essere quella di evitare che l'individuo onesto diventi reo. Una società potrà certo preoccuparsi anche del recupero del reo, ma prima deve far di tutto per impedire che gli onesti diventino rei. Invece, non ci si preoccupa di creare un clima di civiltà che impedisca al cittadino di vio-

lare la legge; non ci si preoccupa di attuare la pace politica, senza la quale è impossibile pensare a cose di questo genere; non ci si preoccupa di realizzare la giustizia sociale; non ci si preoccupa di agganciare questa società a principi morali stabili e sicuri, che sono invece quotidianamente calpestati, vilipesi ed irrisi. Non ci si preoccupa dell'esaltazione dei valori morali, che sono invece ogni giorno conculcati, soprattutto attraverso gli spettacoli, la stampa e la televisione costantemente protesi all'esaltazione del vizio e mai delle virtù.

In che modo si difende il cittadino onesto, il giovane che apre gli occhi in un mondo nel quale non riesce più a comprendere quale sia la virtù e quale il vizio? Quale indicazione giusta si può trarre in questa babele, dove la confusione delle idee fa assumere alle parole significati a volta a volta diversi? Questo discorso vale per quanto concerne lo stesso modo di intendere la parola « ladro ». Chi è ladro? È ladro colui che ruba le mele? È ladro — lo dice anche *Lotta continua* — colui che non ha la patente di ladro da una sentenza, ma tuttavia ruba di più? Non esiste nemmeno questa certezza oggi, in una società di questo genere, la quale non si preoccupa prima di tutto di tutelare il cittadino, esaltando costantemente e quotidianamente le virtù e mettendo in guardia contro i vizi, le anomalie, le deficienze e le lacune, al fine di avviare il cittadino sulla buona strada.

Non ci si preoccupa di tutto questo nella scuola, che dovrebbe essere, insieme con lo spettacolo, il centro dell'educazione, sotto questo profilo, e della difesa del cittadino. Ci si preoccupa di tutto il contrario. Ecco quindi l'errore — senza considerare tutte queste cose — del discorso ipocrita sul recupero del reo, in una società, per altro, che non ha voglia di recuperare i rei, che non fa niente per recuperarli veramente e poi stenta perfino a reinserirli nel lavoro.

Mi sia consentita un'ultima modesta considerazione, che mi sembra tuttavia indispensabile. Si pensa davvero di poter difendere il cittadino e di poter varare provvedimenti di questo genere con un ordinamento giudiziario come quello attuale? Noi in Italia non abbiamo giudici. Non esiste più il giudice in Italia. A quali giudici dovremo poi affidare l'attuazione di norme di questo genere? Che tipo di giudice vuole questa società? Dove è finita la figura del giudice « al di sopra delle parti », del giudice che lascia margine all'ingiustizia solo sotto il profilo dell'errore? Una società giusta deve creare gli strumenti anche per poter riparare l'errore.

Vi è un cittadino in Italia che abbia una briciola di fiducia nell'amministrazione della giustizia? Prima di pensare all'ordinamento penitenziario, onorevoli colleghi, bisogna restituire al giudice la sua funzione, in modo che egli garantisca all'individuo la giustizia, o meglio garantisca l'individuo dall'ingiustizia e condanni soltanto colui che si è macchiato di una colpa. Il giudice ha il potere, un potere enorme e senza controllo, di privare l'individuo della libertà personale (e questo è molto di più che privarlo della vita): oggi, però, vediamo che un giudice a capriccio mette le manette ai polsi di un individuo, e così le carceri rigurgitano spesso di innocenti.

A quali giudici noi affidiamo l'attuazione di un ordinamento quale quello contenuto nel disegno di legge in esame? Prima di varare riforme di questo tipo, onorevoli colleghi, restituite a questa società il giudice! Così avremo, intanto, la certezza che il detenuto sarà un individuo giustamente privato della libertà. Ma finché non si avrà il coraggio di mettere mano alla riforma dell'ordinamento giudiziario in Italia, questa certezza non potremo averla.

Mi spiace che la Camera abbia sorvolato su quel paradosso sul quale richiamava ieri la nostra attenzione il collega Manco, e in cui si è in effetti concretata una vera e propria aggressione di un magistrato contro il Parlamento italiano. Questo magistrato ha addirittura preteso di sindacare norme interne della nostra Assemblea! A questo punto sono arrivati i giudici, che non sono più degni di essere chiamati tali! E mi spiace, ripeto, che il Parlamento non abbia reagito. Ebbene, onorevoli colleghi, noi pensiamo di poter attuare questo nuovo ordinamento carcerario senza preoccuparci prima di consolidare la figura del giudice? Si tratta di premesse indispensabili ad ogni e qualsiasi tentativo di riforma. C'è da metter mano alla riforma dell'ordinamento penitenziario con serietà, ma partendo dalle fondamenta, colmando cioè in primo luogo le lacune di questo ordinamento, poi (sintetizzo e concludo) avviando una seria edilizia carceraria, ed attuando, infine, un serio ordinamento per gli agenti di custodia e per il detenuto, per questo cittadino al quale devono essere conservate umanità e dignità, ma che, una volta che ha offeso la società violando le leggi che la società liberamente si è data, viene messo in carcere, perdendo per un tempo più o meno limitato o per sempre — questo per ora è il nostro ordinamento — la propria libertà. Il detenuto è un uomo e la

sua umanità deve interessarci. Non deve però andare oltre il segno una sana riforma dell'ordinamento penitenziario.

Per questi modesti motivi, che ho aggiunto a quelli molto più ampi e concreti che sono stati e saranno esposti dai colleghi del mio gruppo, noi ribadiamo la nostra opposizione a questo provvedimento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perantuono. Ne ha facoltà.

PERANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rilevante significato avrebbe potuto assumere il presente dibattito sul disegno di legge relativo alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, se esso fosse stato imperniato sull'esigenza di approfondire e migliorare in termini di ricerca e di proposta legislativa un provvedimento di riforma di grande interesse, qual è quello in discussione. Il dibattito su linee fondamentali di scelte di civiltà — come è stato giustamente detto — avrebbe potuto avere respiro più ampio e più articolato se non avesse dovuto subire l'ipoteca, che poi è una scelta di linea, posta dalla maggioranza della Commissione giustizia sul testo del disegno di legge pervenuto dal Senato. La remissione in aula del provvedimento, voluta dalla parte politica più conservatrice, dopo che esso era stato assegnato alla Commissione in sede legislativa, a nostro giudizio è chiara manifestazione di un disegno tendente a ritardare la riforma; ed è anche espressione di una volontà che tende a ritardare la riforma soprattutto per mantenere in piedi quanto più possibile strutture borboniche che tante gravissime conseguenze hanno provocato e continuano a provocare in una delicata funzione dello Stato. Il dibattito in aula, quindi, non ci è parso diretto verso un impegno rigoroso e severo, al fine di ricercare nuove e più avanzate soluzioni legislative su un problema così complesso ed impegnativo, qual è quello in discussione, che investe il dovere dello Stato di umanizzare la pena al fine del recupero e del reinserimento del condannato nel tessuto sociale, ma una ulteriore pausa grave e pregiudizievole — il provvedimento dovrà quasi certamente tornare al Senato per la definitiva approvazione — in un momento in cui ogni indugio serve ad acutizzare una situazione che i colleghi già intervenuti hanno giustamente definito drammatica. Grave quindi è la responsabilità del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, del gruppo li-

berale ed anche di una parte della democrazia cristiana per aver voluto in Commissione modificare in senso restrittivo il testo approvato dal Senato e per aver voluto il dibattito in aula solo a fini dilatori.

La riforma dell'ordinamento penitenziario è tema che da diverso tempo vede impegnati studiosi e forze politiche non solo nel nostro paese, ma anche, e direi in misura maggiore, in altri paesi di diversa civiltà. Ciò è anche testimonianza dell'importanza del problema inteso non solo come esigenza di adeguamento normativo, ma soprattutto come scelta del tipo di società da porre a base della convivenza umana, cui il primo deve corrispondere. In questo senso è venuto sempre più decisamente affermandosi il principio secondo il quale, per la sua rilevante importanza, il diritto penitenziario debba essere una branca autonoma del sistema penale. In definitiva, si approfondisce sempre più l'esigenza di fare di questa parte del diritto lo specchio della capacità della società di affrontare i problemi posti da una sua parte malata, quale dev'essere intesa quella che ha lacerato il sistema delle norme poste a base della convivenza civile, non al fine di espellerla, come abbiamo sentito poc'anzi dire da un rappresentante del MSI, ma al fine più nobile, anche se più impegnativo, di recuperarla.

È stato già rilevato che il regolamento Rocco, tanto caro ai fascisti, ha (e non poteva non avere, dato il periodo in cui è stato approvato) finalità punitive e repressive e ubbidisce quindi al principio della espulsione sociale del reo, della sua definitiva emarginazione, in ultima analisi della sua distruzione. Ma è ben evidente che, lungi dall'essere prova di fermezza e di forza dello Stato, quei principi sono solo la dimostrazione della sua debolezza. Soprattutto, essi sottolineano non solo la dichiarata incapacità dello Stato di porsi, nei confronti di quella che abbiamo definito parte malata di se stesso, in condizioni di esprimere un'adeguata, efficace terapia, ma soprattutto stanno a dimostrare la sua impotenza rispetto all'esigenza del recupero alla vita sociale di chi ne sia fuoruscito. La forza e la capacità dello Stato democratico — qui è il punto — deve esprimersi in senso nettamente opposto a quello dello Stato fascista, deve affermare la capacità di recuperare ad un'attività sociale quella parte che dal crimine le era stata sottratta, dev'essere in grado di proiettare la riforma su principi fondamentali di convivenza civile, fondati sulla libertà politica, e quindi più avanzati nella previsione di un diverso equilibrio tra

la stessa norma penale e la sua esecuzione, quando essa involga misure privative e limitative della libertà, in modo da avere sempre però al centro del sistema l'uomo. Un nuovo modo, quindi, di concepire il problema, una esigenza di porlo in termini radicalmente diversi da quelli attuali, anche in sede legislativa, tanto più che la riforma, pur essendo in parte frutto anche della drammatica situazione attuale (dimostrata dagli ultimi recenti avvenimenti), deve coinvolgere anche il futuro e deve pertanto presupporre un assetto sociale, economico e politico diverso, non solo nei limiti di una ragionevole previsione, ma soprattutto attraverso un esplicito impegno delle forze politiche e democratiche per la costruzione di una civiltà più avanzata e più libera.

In questo senso ritengo sia in parte da condividere una considerazione che è stata già fatta in quest'aula da una collega intervenuta nel dibattito, secondo la quale occorre lavorare per realizzare un tipo di società in cui la giustizia non si limiti a colpire la violenza contro il privilegio, ma sappia anche stroncare la violenza del privilegio. Anzi, io aggiungerei che il fine che le forze politiche democratiche debbono perseguire nella creazione di un nuovo tipo di società è quello che vede finalmente la giustizia colpire il privilegio che si esprime contro la collettività, esaltando gli interessi di quest'ultima e munendoli di rigorose difese giuridiche.

Queste sono alcune considerazioni, certamente non le più importanti e non le più rilevanti, onorevoli colleghi, dalle quali siamo partiti per giudicare il testo del disegno di legge approvato dal Senato. Il nostro giudizio si incentrava sul rilievo che, nei suoi contenuti, la riforma presentava aspetti positivi di indubbia importanza, ma non mancava di ombre e di incertezze che, in considerazione anche del tempo occorso per la sua presentazione e per la sua discussione, invero enorme rispetto alla necessità di far presto, avrebbero dovuto essere evitate. Abbiamo rimarcato che i limiti che abbiamo individuato nel testo approvato dal Senato erano dovuti alla mancanza di volontà politica di una parte delle forze proponenti di fare di una riforma anche un momento importante di previsione dello sviluppo della nostra società, che sarebbe stato anche un momento di stimolo e di indicazione per altre riforme in gestazione.

In definitiva, pur essendo stata avvertita la necessità di superare l'*impasse* posta da un regolamento carcerario che ha « incendiato », e non solo nei condannati, ma anche nel per-

sonale di custodia, le nostre carceri, a nostro giudizio non si è voluto andare fino in fondo. Diremo in seguito i termini di tale incertezza. Vogliamo aggiungere che sin da principio ci si è lasciati invischiare dal timore — come hanno detto i fascisti e come continuano a ripetere le destre e i cosiddetti benpensanti della famigerata « maggioranza silenziosa », inseriti a diverse latitudini in forze politiche conservatrici — che la riforma potesse apparire un premio per i delinquenti, in un momento in cui la delinquenza sembra essere molto vigorosa; ed ancora, un cedimento dello Stato di fronte al crimine, un ulteriore atto di disarmo del libero cittadino di fronte al pericolo della delinquenza, in definitiva un atto di autolesionismo dello Stato.

D'altra parte, come si evince anche da qualche intervento nell'attuale dibattito, detta impostazione di controriforma permane ancora; e spesso, alla ricerca della facile e demagogica polemica, come abbiamo sentito fare oggi, quei motivi vengono contestati alle forze riformatrici.

È necessario a questo punto, signor Presidente, definire una buona volta quell'atteggiamento nella sua vera dimensione, cioè come il tentativo di far sopravvivere, al servizio di una struttura sociale che quasi più non esiste nella coscienza popolare ma che, nonostante tutto continua ad essere strumento e pretesto per la conservazione di privilegi da superare, la parte più reazionaria e antiliberalista (che in concreto si traduce in un sistema disumano e vendicativo) di tutta la normativa fascista ancora in vigore. E si tenta di gabellare questo tentativo come « politica di ordine e di sicurezza sociale », di difesa dalla criminalità, di reazione sociale contro la delinquenza. Come se la delinquenza la si potesse combattere nel carcere e col carcere, come se la si potesse eliminare a valle e non a monte, come se non fosse generalmente riconosciuto che le radici del delitto sono molto più profonde nella nostra società.

È chiaro che con tale impostazione si tenta di spostare il discorso dalla sua sede naturale, e cioè dalle cause che debbono essere individuate nella particolare struttura di questa società cresciuta a spasmi, nei rapporti economici e nelle sue strutture particolari, negli squilibri che in settori fondamentali essa presenta; cause che, tutte insieme, si riassumono nella difesa del potentato economico contro il più debole. Le conseguenze di tutto ciò sono dinanzi a noi, nelle cronache di ogni giorno. Esse sono il segno di un processo di deterioramento che non consente più indugi.

È inutile riaffermare, soprattutto perché meglio di me è stato fatto dai compagni Stefanelli ed Accreman, che ancora una volta i denigratori della riforma non hanno spazio reale; essere contro la delinquenza non significa rifiutare il dovere di porre, come è stato autorevolmente affermato, alla base di ogni trattamento l'esame della personalità del condannato, completato da tutte quelle indagini indispensabili ai fini di una esatta diagnosi criminologica e di una efficace terapia. Essere contro la violenza, contro il crimine, contro la delinquenza significa, dapprima, eliminare le cause economiche che spesso generano l'*humus* della violenza; significa, inoltre, fare in modo che, in brevissimo termine, il cittadino sappia se sia o meno colpevole e meritevole di sanzione; significa rinforzare nel cittadino il senso di partecipazione sociale, offrendo i margini economici e morali per un impegno a difesa delle stesse strutture statuali, nella certezza di una concreta partecipazione e, quindi, di una piena responsabilizzazione alla costruzione di una condizione più avanzata.

Queste cose — e non solo queste, ovviamente — ribattiamo ai denigratori di ogni riforma e, oggi, agli avversari dichiarati ed occulti della riforma della quale ci stiamo occupando; tutto ciò, in perfetta coerenza con principi di convivenza sociale che vogliamo diversi e più giusti e per la cui affermazione ci adopereremo.

Non temiamo, perciò, il confronto con l'opinione pubblica, anche perché siamo certi che, diversamente da quanto possono pensare i nostalgici del regolamento Rocco, i cittadini avvertono la vacuità dei termini della polemica, così com'è espressa, la demagogia delle destre e dei conservatori, nonché la estraneità e gratuità delle argomentazioni ai contenuti del dibattito, oltre che la mancanza di qualsiasi presupposto scientifico in ordine alle argomentazioni stesse.

In realtà, vogliamo che la riforma sia in grado di spostare un equilibrio arretrato e medioevale che, partendo dalle torture e attraverso — per citare solo l'ultimo anello — le celle di contenzione, ancora è presente nel nostro ordinamento. Siamo del parere che lo Stato debba porre il condannato nella condizione di non perdere la sua individualità, la sua personalità, per tentarne il recupero e, se si vuole, per rigenerarlo. Ecco perché abbiamo insistito e insistiamo non soltanto sulla necessità di prevedere e realizzare strutture idonee a quel fine, ma soprattutto di fare in modo che nel disegno di legge in discussione sia presente quella volontà riformatrice che

dovrà in futuro orientare l'attuazione delle linee disegnate nel corpo della riforma. Anche qui, molto autorevolmente, ci viene una indicazione che deve essere ricompresa nel dibattito sulle linee della riforma, perché segna un momento importante per gli orientamenti ulteriori, anche in sede di applicazione delle norme stesse. L'indicazione è quella dell'opportunità che le prigioni siano trasformate in luoghi di cura, riconoscendo la necessità di un progressivo processo di umanizzazione della pena; il passaggio dalla comunità penitenziaria alla comunità terapeutica e (aggiungiamo noi) sociale, e il graduale trasferimento delle funzioni del personale di sorveglianza al personale di rieducazione (ecco il problema delle guardie carcerarie); la sempre più frequente sostituzione dello stabilimento carcerario chiuso con le istituzioni aperte ed integrate nella vita sociale. Ebbene, noi chiamiamo le altre forze politiche a rispondere a questa indicazione, che noi riteniamo sia fondamentale per importanza e per valore, ai fini della realizzazione di un più avanzato ordinamento penitenziario. E, ad espressioni di consenso verbale, se si vuole, le forze politiche facciano seguire anche in quest'aula conseguenti e concreti atteggiamenti positivi, al fine di superare i limiti naturali insiti nel disegno e di recuperare almeno gli aspetti positivi che la Commissione della Camera, nella sua maggioranza, ha inteso cancellare.

È stato più volte sottolineato il rilievo che la legge di riforma del diritto penitenziario doveva essere considerata un adempimento scaturente dall'articolo 27 della Costituzione. Certo, i nostri codici non sono stati modificati; però, c'è una norma costituzionale che salta quel periodo, che viene oltre, che è contenuta nell'articolo 27 della Costituzione e che deve avere, oggi, un adempimento. In sostanza, si tratta dell'attuazione di un precetto costituzionale il cui contenuto e la cui estensione furono oggetto di vivace dibattito da parte dei costituenti. Prima di essere collocata definitivamente nell'articolo 27, la norma in questione faceva parte del progetto di Costituzione della Repubblica italiana, nel testo approvato in Commissione, ed era collocata nell'articolo 21, con una formulazione (a nostro giudizio, discutibile) che indicava, al terzo comma, la primaria finalità che le pene dovevano perseguire, affermando che « le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ». In sede di discussione, furono presentati emendamenti e si pervenne alla dizione attuale che definisce in

modo preciso e, quindi, migliore la finalità della pena, che è la rieducazione del condannato; impone, cioè, al legislatore una svolta radicale del concetto di finalità della pena, superando positivamente i dubbi che alcuni costituenti si erano posti — e fra questi l'onorevole Leone — relativamente alla determinazione del fine principale che la pena avrebbe dovuto perseguire. I dubbi portarono a proposte quale quella « di non prendere posizione, se non nel senso di individuare un fine collaterale all'esecuzione della pena, il fine, cioè, di non ostacolare il processo di rieducazione del reo ». Questa tesi veniva giustificata in considerazione del fatto che il problema della funzione della pena tormentava da secoli le menti dei giuristi e dei filosofi e agitava le legislazioni di tutto il mondo.

A ben comprendere, secondo questa tesi, la pena non doveva « ostacolare » il processo di rieducazione, e quindi non doveva avere il fine di promuovere detto processo. L'Assemblea Costituente modificò tuttavia questo concetto e (bisogna a questo punto anche avere una fonte di orientamento), come chiaramente appare dalla lettera dell'articolo 27, fissò il principio secondo cui « le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ». È nello spirito della norma costituzionale, pertanto, che noi intendiamo operare allorché affermiamo che il disegno di legge in discussione può e deve essere migliorato. Indubbiamente, esso presenta aspetti di grande rilievo: aspetti su cui abbiamo già espresso un giudizio positivo, rilevandone in particolare la concretezza e sottolineando come siano presenti momenti che restituiscano la dignità al detenuto, umanizzandone la pena.

Abbiamo inoltre detto che nel disegno di legge troviamo sviluppati anche i principi costituzionali relativi a ciò che noi abbiamo espresso col termine « trattamento », inteso come *status* del condannato sia in detenzione sia in libertà; ma rileviamo alcune incongruenze e alcune determinazioni previsionali che certamente non sono in sintonia con l'esigenza di rendere la riforma tempestivamente realizzabile ed efficace.

Sappiamo che, a fronte della nascita di diritti e doveri nuovi, a fronte di un impegno più marcato a realizzare finalità di profonda riforma, devono anche esservi strumenti adeguati e corrispondenti, diretti a rendere possibile l'attuazione della normativa. Di qui le preoccupazioni maggiori, signor Presidente, onorevoli colleghi: l'insufficiente previsione e la mancata determinazione di tutta la stru-

mentazione richiesta affinché la riforma sia efficace.

Abbiamo voluto tralasciare di proposito ogni valutazione relativa alla necessità di correlare al disegno di legge in discussione il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale. E, pur essendo la questione di ampia importanza, abbiamo inteso, nell'economia di questo intervento, tralasciarla; di certo, altri andranno a discuterne. Ciò che però non può essere sottaciuto e che deve essere rilevato, anche se in modo sommario, è che la riforma presuppone un impegno notevole per l'edilizia carceraria, per la preparazione e l'addestramento del personale che sarà chiamato a compiti nuovi; e in verità, per restare a questi due aspetti soltanto, dobbiamo dire che nel disegno di legge vi è carenza assoluta in merito. Questa carenza è individuabile nell'articolo 92 per quanto concerne la seconda questione posta. Infatti, come è possibile, signor Presidente, onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, prevedere un margine di sette anni per l'istituzione dei ruoli del personale, ai vari livelli, occorrente per l'attuazione della riforma, nel momento stesso in cui si recrimina non soltanto per il ritardo trentennale con cui la riforma giunge all'approvazione, ma soprattutto per la gravissima condizione in cui versano le carceri italiane e che, a detta dello stesso guardasigilli, sono in una situazione di acuta tensione?

Come si può ragionevolmente pensare di attuare i principi previsti dall'articolo 12 relativi all'individualizzazione della pena, se non si affronta il problema dell'edilizia carceraria? Il timore è che alle aspettative angosciose per la riforma possa far seguito l'approvazione di un disegno di legge che resti inattuato e che acuisca e faccia esplodere la già tesa situazione. È un pericolo reale, che bisogna scongiurare; ma per fare ciò è necessario che cambi anche l'indirizzo del Governo nei confronti del problema.

È necessario, come abbiamo già rilevato, che alle dichiarazioni di buona volontà e di consapevolezza, alle dichiarazioni, inoltre, di disponibilità seguano atti concreti. Già in sede di discussione del bilancio di previsione dello Stato, il compagno Coccia ebbe a rilevare, come per altro facciamo da decenni, lo scarso impegno assunto dal Governo su questo terreno: non solo nella fase previsionale — quest'anno la situazione sembra addirittura essersi aggravata rispetto allo scorso anno — ma anche in quella esecutiva, ove si pensi ai residui passivi rilevati, a causa delle procedure

e della pigrizia burocratica, nel settore della richiamata edilizia carceraria. Si prevede poca spesa e non si spende che parte di essa. Sul piano politico generale possiamo individuare in questi limiti il difetto di una volontà riformatrice; sul piano della necessità, imposta dagli avvenimenti e dalle richieste che la società avanza alle forze politiche, la esigenza di cambiare. Cambiare indirizzo e chiamare le forze democratiche veramente riformatrici ad attuare le indispensabili riforme.

Molti colleghi hanno già indicato quali sono i punti del disegno di legge, approvato dal Senato, che sono stati modificati in Commissione con il nostro parere contrario. Tra gli altri, vi è il capo sesto dell'articolo 1 che stabiliva un trattamento rieducativo dei condannati ed internati teso, anche attraverso i contatti con gli ambienti esterni, al reinserimento sociale degli stessi. Una esigenza, a nostro giudizio, scaturente proprio dal principio di umanizzare la pena, come afferma la ultima parte di detto capo. Ci pare un gravissimo attacco alla riforma, un tentativo di limitarne la portata, di svuotare di contenuto un principio fondamentale del disegno di legge.

Del pari sono gravi, a nostro giudizio, le limitazioni poste con le modifiche apportate all'articolo 17, terzo comma e all'articolo 29. Queste limitazioni vulnerano i principi fondamentali della riforma che afferiscono al rapporto tra il condannato e l'ambiente esterno, ed altresì quelli afferenti ad un rapporto, rilevante per funzione, come quello con il difensore. Esse fanno altresì riecheggiare la condizione di *minus iuris* del condannato, relativamente ai rapporti giuridici che pur sono previsti e possono costituirsi tra lo stesso condannato e altri soggetti di diritto per effetto di questa riforma, e che in definitiva incidono sulla possibilità di realizzare il principio del reinserimento.

Altro punto di arretramento è da ritenersi la modifica apportata alle norme che prevedono il rimborso delle spese di mantenimento dei detenuti.

Su questa e su altre parti del disegno di legge il nostro gruppo presenterà degli emendamenti, facendo quindi proposte concrete dirette a ripristinare ed a migliorare il testo del Senato.

Su questi punti, pertanto, ritengo di non dover insistere. Voglio invece insistere su un'altra questione. A noi sembra che anche questo disegno di legge confermi la mancanza di volontà politica di giungere ad una riforma dell'assistenza sociale, di sciogliere gli

enti nazionali esistenti, di assegnare alle regioni fondi e competenze già garantite dalla Costituzione repubblicana. Si continua sulla vecchia strada; ad ogni esigenza sociale che sorge, sorge un nuovo ente: siamo ormai nell'ordine dei 36 mila enti assistenziali in Italia. Il fatto che si istituisca, nel 1974, un consiglio di aiuto sociale con personalità giuridica propria conferma che le nostre preoccupazioni circa il tentativo di togliere alle regioni competenze assistenziali e di istruzione professionale hanno un fondamento. Sulla strada del mantenimento di enti nazionali settoriali e dell'istituzione di nuovi enti, a poco a poco, a volte per un settore di cittadini, a volte per un altro, si sottraggono alle regioni tutte le competenze che loro spettano, ed anche i fondi relativi.

Ecco perché, a nostro giudizio, la scelta migliore sarebbe sopprimere tutto il terzo capitolo.

Sarebbe possibile anche migliorare l'articolo 73 del testo della Commissione, che prevede la nomina di un rappresentante dell'ONMI, che, secondo gli impegni assunti dal Governo e secondo una proposta di legge agli atti, dovrebbe essere disciolta.

Si potrebbe anche tentare di modificare in meglio l'articolo 74: il consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un sostituto, sarà composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza e da altri componenti, designati dalla regione, scelti fra i rappresentanti degli enti locali qualificati nell'assistenza sociale. E così per l'articolo 75. Bisogna però prevedere che gli istituti dei quali ci siamo occupati non sopravvivano comunque alle riforme sanitarie e dell'assistenza sociale. In tal caso, proporremo emendamenti.

Introducendo questo mio intervento, signor Presidente, onorevoli colleghi, ho affermato che il dibattito sulla riforma del diritto penitenziario in quest'aula avrebbe potuto e dovuto avere finalità diverse da quelle che si sono riproposte le forze di destra che l'hanno voluto. Anche l'andamento del dibattito ci conferma nel convincimento che il disegno di legge in discussione trova preconcetta opposizione nelle forze conservatrici, ed in prima linea nel Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Il gruppo comunista ritiene che il disegno di legge in esame, modificato quanto meno nel senso di confermare il testo approvato dal Senato, debba essere approvato il più rapidamente possibile, ma non intende rinunciare.

però, a dare alla discussione il respiro che il problema richiede. In questo senso il nostro apporto alla discussione generale, e gli emendamenti che presenteremo, vogliono essere un contributo aperto ad una riforma che riteniamo estremamente importante.

Vogliamo infine anche ricercare tra le forze democratiche e riformatrici momenti unitari di riflessione e di decisione, affinché possa chiaramente apparire che nel Parlamento italiano vi sono forze disponibili e capaci di affrontare con decisione e fermezza i problemi che la coscienza civile e morale del popolo italiano oggi ci impone. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero recare il mio modesto contributo al dibattito che sta per concludersi su questo importante disegno di legge, contributo che scaturisce dall'esercizio di molti anni di attività forense, dedicata per la massima parte proprio al campo penale.

Purtroppo debbo rilevare che la conclusione di questa discussione generale coincide con la quasi certa caduta del quinto-bis Governo Rumor.

Sarebbe stato forse più opportuno rinviare la conclusione di questo dibattito ad una occasione più propizia per l'approfondimento che sicuramente questo disegno di legge dovrà subire in sede di esame dei singoli articoli.

Pur tuttavia, noi non vogliamo sottrarci al nostro dovere, anche se molte volte i nostri discorsi cadono nel vuoto, soprattutto quando poi si è in presenza di una vera e propria *factio* parlamentare: il Governo è ormai sul punto di cadere e tutti sappiamo che, quando ciò accade, per regolamento, viene sospesa ogni attività parlamentare.

Ciò premesso, desidero far rilevare che il contributo dato dal nostro gruppo in questo ramo del Parlamento non è stato né superficiale né reazionario. Voglio anzi ricordare ai colleghi che in Commissione, soprattutto grazie all'impegno dei nostri rappresentanti, sono stati modificati 43 articoli del testo pervenuto dal Senato, ne sono stati soppressi 8 e aggiunti 6. Questo è stato il contributo diretto del nostro gruppo, che si aggiunge ai rimaneggiamenti cui il provvedimento è stato sottoposto ad opera di altri gruppi.

Ciò dimostra che il nostro non è un atteggiamento prevenuto o teso ad ostacolare,

anche con l'ostruzionismo, la conclusione di questa importante fase di riforma, che noi abbiamo sempre auspicato e per la quale siamo stati sempre pronti a dare il nostro sostanziale e concreto contributo.

È però necessario fare giustizia di taluni luoghi comuni che ancora poco fa abbiamo ascoltato in questa aula, quando si è voluto proporre una specie di contrapposizione manichea tra il vecchio regolamento Rocco e la nuova struttura che si vuole ora dare al diritto penitenziario.

Sarebbe per noi facile replicare che un regolamento tutt'ora in vigore dal lontano 1931 ha sicuramente dimostrato di essere non un regolamento di parte ma un regolamento serio, legato a principi rispettabilissimi, sopravvissuti al sistema politico che li aveva enunciati.

Non intendo scendere nella facile e demagogica polemica di quanti affermano che siamo ancora in presenza di una legge fascista: dovrei altrimenti affermare che la potenza del fascismo è stata tale da consentirgli di sopravvivere, malgrado la caduta del regime e quella dei suoi esponenti, per più di 30 anni. La verità è un'altra: il codice Rocco, che anche nel settore del diritto sostanziale ha dato una più che valida prova di capacità e di maturità, ha sostenuto con serietà anche tutti i problemi del diritto penitenziario impostati da quel vecchio regolamento. Naturalmente, gli anni passano e la situazione del 1974 non è più quella del 1931. Tutti ce ne rendiamo conto: probabilmente, se fosse vivo, lo stesso Rocco sarebbe pronto a rendersi parte diligente per correggere gran parte degli articoli contemplati da quel regolamento.

Invece — e questa è la verità — fino ad oggi ci siamo trovati di fronte a governi che a questi problemi non hanno saputo, potuto o voluto dare giusta e concreta soluzione. Noi oggi avremmo perciò volentieri consentito alla conclusione del lungo e travagliato iter di questo disegno di legge. Né — e qui è facile polemizzare col relatore — ci si può imputare la responsabilità di aver impedito la sua approvazione, perché nessuna responsabilità noi portiamo per la caduta dei governi o per la lentezza con cui molte volte in Parlamento si procede alla compilazione delle leggi. Debbo invece fare un'altra osservazione, e la desumo da un passo della relazione: «...duole rilevare» — afferma il relatore — «che se non fosse stato revocato, nel corso della discussione, da parte del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale

e del gruppo del partito liberale italiano, il consenso alla sede legislativa primieramente concesso, oggi probabilmente avremmo già come legge operante quello che, allo stato, è ancora un progetto di legge. È certo che il ritardo nell'approvazione della riforma è stato, se non causa, sicuramente concausa o, al limite, pretesto ed alibi per i disordini e le ribellioni nelle nostre carceri, che dal 1969 in poi si sono succedute con frequenza allarmante ».

Intanto devo rilevare la prima incongruenza: si fa riferimento a ribellioni verificatesi nelle carceri dal 1969 ad oggi, quando il mutato atteggiamento del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è intervenuto soltanto nel maggio del 1974. Quindi, semmai, si scambia la causa con l'effetto. È evidente infatti che fino al 1974 il nostro gruppo ha fatto di tutto perché il provvedimento si discutesse in Commissione in sede legislativa. Ma quando, nel maggio del 1974, avvenne l'efferato episodio di Alessandria, di cui tutti conserviamo un tragico ricordo, il meno che potesse fare un partito politico, che sa di dover tutelare la collettività da esplosioni di rabbia criminale, era chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea, approfondirne la discussione (come si è approfondita) e far sì che da un più ampio dibattito si potesse tentare — ciò che noi cercheremo di fare allorché riprenderà in pieno l'attività del Parlamento ove il provvedimento dovesse essere posto in soffitta a causa della crisi di Governo — di migliorarlo e di emendarlo.

Noi abbiamo quindi assolto al compito primario di qualsiasi gruppo parlamentare: quello di far sì che le leggi vengano fatte bene ed emendate il più possibile ove presentino lacune.

Aggiungiamo un elemento che a noi sembra più pregnante. Il diritto penitenziario italiano, non può essere mai portato ad una soluzione congrua se non si tenta di risolvere tutto il problema della giustizia. Parliamoci chiaro, al di là della facile retorica, al di là delle invocazioni astratte sul principio rieducativo della pena, sul fatto che ai condannati bisogna dare determinate garanzie, eccetera. Io sono avvocato da moltissimi anni e frequento, purtroppo, le carceri da moltissimi anni e mi trovo pertanto nella condizione di avere appurato quanto sta succedendo nei penitenziari italiani, soprattutto nelle carceri giudiziarie. In Italia questo non deve essere però un problema prioritario (lo dico senza offesa per nessuno). Il relatore stesso

dice che in Italia abbiamo una presenza media di 30 mila unità detentive; si tratta quindi di un problema che riguarda un'infinitesima quantità di cittadini italiani (questa è una fortuna perché nessuno di noi vorrebbe che le carceri venissero affollate da ulteriori arrivi), che però non possiamo considerare avulso dal più vasto contesto di tutta la situazione della giustizia italiana.

In parole povere, la massima comprensione verso l'imputato, perché fin quando si è imputati non si è ancora condannati, essendovi una presunzione di innocenza che accompagna l'imputato.

Io sono pienamente convinto, perché me ne sono reso conto nell'esercizio della mia professione, che le carceri destinate alle custodia preventiva dovrebbero essere in Italia ben altrimenti strutturate; infatti, fino a quando uno non porta la sentenza di condanna sulle spalle è un cittadino uguale a tutti gli altri, e la sua presunzione di innocenza lo assiste fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Bisogna, però, tenere anche conto di tutto un insieme di problemi che non possono essere risolti attraverso il disegno di legge che stiamo esaminando, e mi riferisco ai problemi del codice penale e del codice di procedura penale: sono problemi che in Italia stiamo risolvendo soltanto a strattoni, soltanto sotto il pungolo delle sentenze della Corte costituzionale la quale oggi dichiara decaduta una norma, domani ne dichiara decaduta un'altra, per cui i codici penali italiani sono diventati una specie di abito di Arlecchino. Infatti, con le « novelle » sovente approvate dal Parlamento, abbiamo cercato di modificare talune norme; le ultime sono state modificate con i decreti-legge dell'11 aprile di quest'anno, che sono stati convertiti rispettivamente uno nella legge 8 giugno 1974 e l'altro nella legge 18 giugno 1974. Ma anche in questo caso occorre dire che si modificano soltanto talune norme che riguardano la sospensione condizionale della pena o la detenzione preventiva, per cui praticamente si è ripreso un discorso che io da tempo avevo sollevato — ebbi in proposito un diretto confronto con il sottosegretario Pennacchini — circa la limitazione della liberazione per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva: un istituto, per così dire, molto liberale, tanto che poi si è dovuto ricorrere alla decretazione d'urgenza per cercare che i responsabili del delitto dei fratelli Menegazzo (il provvedimento fu fatto *ad hoc*) potessero essere rimessi in libertà per scadenza dei termini.

Tutto questo sta a dimostrare che il dramma è a monte, non a valle: il dramma sta soprattutto nell'impostazione di tutto il funzionamento della giustizia in Italia e della erogazione successiva della pena. Perché anche un regime di semilibertà, come è previsto nel nuovo ordinamento penitenziario; o una conversione delle pene o un condono delle pene e così via, non possono assolutamente trovare, a mio avviso, ospitalità e asilo in questo provvedimento se prima non si risolvono i problemi a monte, cioè se prima non si riesce ad ottenere, ad esempio, una maggiore celerità nei giudizi.

Nessuno più di me auspica e desidera che la carcerazione preventiva sia la più breve possibile, ma ciò comporta che sia aumentato l'organico dei magistrati, che l'istruttoria sia molto più veloce di quanto purtroppo oggi avvenga in Italia. Tutto questo comporta che vi siano istituti di pena particolari, adatti proprio al carattere della carcerazione preventiva; comporta che vi sia anche una differenziazione tra i detenuti più pericolosi e quelli meno pericolosi; che si abbia riguardo al capo di imputazione e non soltanto all'erogazione materiale della pena. Tutto questo presuppone una riforma a monte della giustizia, che in Italia ancora non è stata realizzata.

Pertanto, se questo provvedimento non viene attentamente modificato, coordinato, innescato e innestato in un tessuto giuridico idoneo, produrrà una azione di rigetto; abbiamo visto che tanti trapianti non vanno a buon fine perché il tessuto viene, per così dire, rigettato dall'organismo in cui si vuol fare l'innesto.

Stiamo quindi attenti, perché è inutile che piangiamo sulla sorte dei poveri detenuti se prima non ci preoccupiamo delle sorti di tutta la giustizia, in tutte le sue sfaccettature ed implicazioni.

Ciò premesso, ritengo che questo provvedimento possa venire approvato, ma a determinate condizioni. Se dovessimo approvare il testo nella sua attuale formulazione, malgrado gli emendamenti apportati dal nostro gruppo in Commissione, il nostro voto non potrà che essere contrario. Non possiamo non auspicare una riforma del diritto penitenziario, perché ciò è nelle nostre tradizioni e nella nostra mentalità, ma non possiamo accettare una riforma nei termini proposti dal provvedimento all'esame della Camera.

Il testo in discussione si presterebbe ad una lunga disamina, il che comporterebbe una puntualizzazione assai analitica, ma intendo limitarmi ad alcune considerazioni di ordine

generale, che svolgerò in polemica cortese con il relatore, il quale ha fatto ricorso a vaghe espressioni pietistiche, solidaristiche, che non hanno nulla a vedere con il drammatico concetto dell'espiazione della pena. Nessuno critica paesi fortemente evoluti sul piano giuridico come la Svezia, la Gran Bretagna, la Germania, gli Stati Uniti, i quali si sono dovuti ricredere — soprattutto la Svezia — su certe impostazioni puramente pietistiche.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

SANTAGATI. In sostanza il reo (ve lo dice uno che di rei ne ha conosciuti e ne conoscerà ancora parecchi) è un soggetto che rappresenta un fatto patologico nel tessuto sociale e non deve essere considerato, secondo una concezione ormai superata, come un ammalato. Questa è una teoria cara ai seguaci di Mantegazza, per cui il reo va considerato come un soggetto da sottoporre a particolari cure, ed è una teoria che è stata ripresa dalla dottrina positivista del Ferri e di altri. Noi dobbiamo guardare la realtà per quella che è. A parte il diritto alla difesa, a parte il principio della sacertà della difesa, è evidente che quando ci troviamo dinanzi a manifestazioni di efferata delinquenza (oggi purtroppo questi reati ricorrono con frequenza impressionante) non ci si può preoccupare dello sviluppo delle ghiandole endocrine o considerare come una manifestazione patologica e personale dell'imputato un fatto che crea un grosso allarme nella società. La pena (e la repressione che ne deriva) deve essere adeguata all'allarme che l'imputato, il reo, il colpevole desta nella società medesima, naturalmente tenendo conto delle condizioni in cui un imputato si trova dinanzi alla giustizia. Non mi si dica che il reo confesso o l'imputato che è stato colto in flagrante può meritare la stessa attenzione, la stessa protezione che merita un imputato la cui colpevolezza è ancora da dimostrare. Già dovremmo operare una distinzione tra i tipi di imputazione e tener conto del fatto che purtroppo le prime indagini, con tutte le novelle applicate in materia di procedura penale, diventano sempre più faticose da condurre. A questo punto nascerebbe il problema della polizia, e di quella giudiziaria in particolare, nascerebbe il problema della presenza del magistrato fin dai primi atti istruttori, si porrebbe il problema dell'inquinamento delle prove, dell'assistenza dell'imputato fin dai primi atti procedurali e quindi della presenza del difensore. Quindi,

diamo all'imputato tutte le garanzie e mettiamolo nelle condizioni che neppure un capello gli venga torto. Evidentemente, nessuno può auspicare il ricorso al metodo della persecuzione fisica, e della materiale estorsione della confessione — sistemi, questi, ormai superati, di medioevale memoria —; ma, una volta che all'imputato siano state offerte tutte le garanzie possibili, una volta che all'imputato sia stata data la possibilità di discoltarsi e di dimostrare la sua innocenza, ebbene, a questo punto nasce il problema del risarcimento che la società deve ottenere per la ferita, per la violazione che ha subito.

Quindi, non si può esaurire ogni problema all'insegna dell'indulgenza preventiva, anche perché — ripeto — diritti penitenziari evoluti hanno dimostrato quanto alle volte l'esagerazione in questo senso sia atteggiamento controproducente fino a divenire un'offesa alla società stessa. A questo proposito vorrei ricordare che la stessa Svezia ha dovuto fare marcia indietro; ma possiamo esaminare la situazione in Gran Bretagna, dove è stato varato un ordinamento penitenziario piuttosto moderno (ho con me alcuni appunti relativi a indagini compiute in quel paese da commissioni di studio che nel giugno 1970 hanno stabilito i rigorosi criteri di prevenzione e di attuazione della pena).

Quindi ritengo che il discorso non debba essere impostato tanto sotto il profilo del pietismo verso il reo, quanto sotto quello delle garanzie da assicurare al reo stesso ed alla società. Cioè, creato il rapporto società-reo, ad un certo momento la società si deve difendere senza travalicare, nei suoi poteri, direi, immunitari, quelle regole di assistenza all'imputato che è doveroso a lui concedere.

Chiarito questo primo punto che mi sembra essenziale, dobbiamo guardare le varie implicazioni che ne discendono come da un lemma, come da un teorema attraverso i corollari. Cioè è chiaro che si deve avere riguardo alla gravità delle imputazioni: e quindi imputazioni pesanti comportano un regime di detenzione preventiva più rigido, mentre imputazioni leggere devono contemplare un regime di detenzione preventiva più leggero. Inoltre, bisogna distinguere tra imputati di sesso maschile, imputati di sesso femminile e imputati giovani; perché il problema dei minorenni sta diventando una piaga sempre più dolorosa della nostra attuale società. Basterebbe vedere ciò che succede in materia di reati contro il patrimonio; a questo riguardo, purtroppo, la mia città (Catania) è diventata emblematica. Ci sono dei giovanissimi scippatori

che hanno raggiunto una tale perfezione tecnica in materia di furto aggravato o scippo da essere considerati dei delinquenti professionali, dei delinquenti ai quali non si può concedere alcuna attenuante, perché sono ragazzi che cominciano la loro attività criminale quando non sono ancora imputabili. Infatti iniziano a delinquere in giovanissima età, ammaestrati sapientemente da altri delinquenti di maggiore età, perché sanno che in questo modo non possono essere imputati. È vero che molte volte vanno a finire nelle case di correzione, ma prima o poi ne escono e continuano sulla strada del delitto, per divenire veri e propri professionisti del furto aggravato: divengono allora pericolosissimi: ad esempio, facendo in modo, a bordo di motorette, di giungere fulminei all'altezza dei deflettori delle macchine, possibilmente scegliendo il lato della persona che non guida — soprattutto se questa è una donna, quasi sempre con una borsetta in grembo — riescono con innegabile abilità a conseguire lo scopo dei loro delittuosi propositi. Tanto è vero che normalmente succede che una motocicletta blocca una macchina costringendola a fermarsi, mentre simultaneamente un altro giovanastro opera fulmineo uno scippo. E questo quando non si degenera nel sangue, come purtroppo avviene, e come è avvenuto qualche settimana fa a Catania, dove un gioielliere è stato freddato mentre cercava di opporsi ai rapinatori in una strada del centro.

Per quanto concerne la detenzione preventiva, è auspicabile una sua adeguata disciplina, collegata con il problema della rapida conclusione dei processi. Non credo di aver motivo di polemizzare con il relatore nel riconoscere che il periodo medio di permanenza in carcere di un detenuto è in Italia di circa 4 mesi, con una quantità di presenze pari a 400 mila unità nell'arco di un anno. Ciò è preoccupante, perché significa che la detenzione preventiva rappresenta ancora un impedimento al buon funzionamento della giustizia. A mio avviso, per la detenzione preventiva, dovremmo ispirarci ai paesi anglosassoni, ove l'imputato è tradotto immediatamente innanzi al giudice. Qui tornerebbe opportuno il discorso sull'ampliamento degli organici della magistratura, ma se ne parlerà al momento opportuno. Se non vi è rapidità di traduzione dell'imputato dinanzi al giudice, soprattutto quando l'imputato è detenuto, ovviamente lo istituto della detenzione preventiva finisce con l'intralcio l'esercizio di una sana giustizia penitenziaria, innanzitutto perché i detenuti, per la loro materiale presenza fisica, rallen-

tano l'espletamento delle procedure, ed in secondo luogo per il fenomeno della contaminazione. Infatti, insieme con il ladrunco occasionale di polli, nel carcere si trova il delinquente incallito e raffinato; è chiaro che il delinquente occasionale viene contaminato da quello, diciamo così, professionale, come la pera sana è contaminata da quella marcia. Si ha un bel dire di voler proteggere il reo, quando invece lo si espone alla corruzione proprio nel carcere: di qui la massima secondo la quale è il carcere che crea il delinquente. Per tutta una serie di deformazioni, si entra in carcere occasionalmente e se ne esce delinquenti abituali.

Qui cade opportuno un riferimento ai « rapporti umani », eufemismo per non parlare di rapporti sessuali. Si è voluto sopprimere tutta questa parte della normativa, per considerazioni cui si è giunti sulla scorta di esperienze compiute anche in altri paesi, molto progrediti in questa materia. Nella relazione è lamentata l'altissima percentuale di omosessualità registrata nelle carceri italiane; se i dati forniti dalla relazione sono ancora validi, secondo l'inchiesta De Deo-Bolino, nelle nostre carceri « tra i carcerati il 67,50 per cento si dichiara omosessuale occasionale, il 20 per cento omosessuale abituale. Di questi, solo il 25 per cento si è portato tale anomalia in carcere; il restante 75 per cento l'ha acquisita in prigione, con conseguenze che poi perdurano dopo il ritorno in libertà ». Già questo fatto è altamente indicativo, anche se ne parlo solo in termini generali, essendo stata soppressa questa parte della normativa, come ho detto.

Non credo che sarebbe stato facile risolvere questo problema con le cosiddette licenze sessuali, perché è evidente che — a parte il fatto che bisognava distinguere fra detenuti sposati e detenuti celibi e a parte il convincimento riguardo alla volontà del detenuto di rientrare in carcere dopo essersi intrattenuto in un dolce e amoroso colloquio — nelle nostre carceri (parlo soprattutto per quel che concerne la carcerazione preventiva), appunto per quella promiscuità di cui parlavo prima, non si riesce a dare al detenuto uno svago adeguato, sia sotto il profilo dell'attività teatrale, cinematografica, televisiva, sia sotto il profilo di un lavoro adeguato, sia infine sotto il profilo di una idonea possibilità di studio, per cui è chiaro che, se il detenuto viene lasciato in balia di se stesso, può facilmente contrarre, specie se la sua natura è fragile, il vizio della omosessualità (l'ozio è il padre dei vizi, e

questo è uno dei primi vizi che possono essere contratti in carcere).

Il problema è molto più ampio e non si riduce, quindi, soltanto ad un fatto meramente fisico, ad un fatto cioè di rapporti sessuali. Se così fosse, allora bisognerebbe concedere altrettante licenze a coloro che risiedono abitualmente nei convitti o che fanno parte di certe collettività, i quali non possono avere immediatezza di rapporti con l'altro sesso. Il discorso deve essere sviluppato in modo più ampio. Non credo, pertanto, che si possa plaudire all'iniziativa di quei colleghi che hanno voluto la soppressione di queste norme, rinviando la trattazione di questo problema ad una più organica impostazione.

Risolto il problema della detenzione preventiva (che, ripeto, non è affatto risolto da questo provvedimento, in quanto tutto resta come prima, a parte l'enunciazione di taluni principi astratti che non vengono tradotti in norme concrete), rimane un altro problema ad esso collegato e la cui soluzione è subordinata alla soluzione del primo, che è più importante. Mi riferisco al problema delle case di espiazione che non possono assolutamente continuare ad essere il ricettacolo di soggetti debilitati, tarati, provati da una lunga e spesso infelice promiscuità ed eterogeneità detentiva. Questi individui arrivano alle case penali disfatti nello spirito e nel fisico, al punto che per essi non è possibile parlare di redenzione, soprattutto sotto il profilo di una rieducazione vera e propria, essendo la loro psiche ormai pressoché distrutta.

Il problema è molto grave e non può essere risolto mediante questo provvedimento. Pur plaudendo all'iniziativa di creare centri di rieducazione sociale, affidati alle cure di giudici di sorveglianza, monocratici o collegiali (anche se è diffusa una certa sfiducia verso i giudici monocratici di sorveglianza benché non si capisca perché allora la sfiducia non debba essere estesa a tutti i giudici monocratici), sono costretto a riconoscere che l'impostazione che con questo provvedimento si vuole introdurre è imperfetta e non è idonea a risolvere il problema. Mi meraviglia d'altra parte il fatto che, mentre è stato soppresso il capo VI, che riguardava il differimento e la sospensione dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza detentiva, per la giusta considerazione che tale materia deve essere disciplinata dal codice penale, siano rimaste in vita le norme del capo VII, concernenti le misure alternative alla detenzione e remissione del debito, tenuto conto che queste misure sono innovative rispetto al di-

ritto penale sostanziale. Noi sappiamo, infatti, che la pena consiste nell'arresto, nella reclusione o in una sanzione pecuniaria. Se, invece, noi introduciamo tutta una serie di norme relative alla possibilità di tramutare la pena in un altro tipo di sanzione affittiva, ivi compresa quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, togliamo al giudice, soprattutto al giudice di merito, la possibilità di graduare e regolare l'irrogazione della pena.

MUSOTTO. Si tratta di misure alternative all'esecuzione e non alla pena stessa, e hanno quindi una ben diversa natura: le une appartengono al giudice di cognizione, le altre al giudice di esecuzione.

SANTAGATI. Onorevole Musotto, le misure di esecuzione, finché attengono alla parte pecuniaria, possono essere applicate dal giudice di esecuzione, ma quando attengono alla ontologia della pena finiscono con il mutare, non dico con lo snaturare — onorevole Musotto, conosco la sua esperienza professionale, ma anch'io ho la mia modesta esperienza professionale —, finiscono con il cambiare la natura del sistema giudiziario italiano. Mi scusi, se io giudice ho il potere di concedere la sospensione condizionale, anche questa è una modalità che evita l'esecuzione; se io giudice consento la non iscrizione nel certificato penale, se io giudice, cioè, mi avvalgo di un tale sistema — che può anche oggi non piacere, non dico che sia perfetto — in virtù del quale a me, giudice di cognizione — per usare la sua giusta espressione — compete la funzione di irrogare la pena, non può un giudice di esecuzione cambiare l'ontologia della pena tramutandola in un altro tipo di pena. Questo è il concetto. Cioè introduciamo nel giudizio di cognizione, anzi nel giudizio di rito, una norma la quale muta la ontologia della pena e consente anche, per così dire, di tramutare un arresto di due anni in un semiarresto; perché poi in sostanza è questo che accade. Ma qual è il significato del semiarresto? Tra le pene previste dai primi articoli del codice penale, la pena si distingue in pena detentiva e in pena pecuniaria ed è afferente, secondo il tipo di reato, al delitto o alla contravvenzione; ci hanno insegnato che per il delitto la pena affittiva della libertà personale è la reclusione, mentre per la contravvenzione è l'arresto, le sanzioni pecuniarie sono per il delitto la multa e per la contravvenzione l'ammenda. Queste sono le pene che oggi, nel sistema della nostra ontologia, diciamo, penale esistono. Nulla vieta che accanto all'arresto si

possa aggiungere il semiarresto; nulla vieta che accanto alla reclusione si possa aggiungere la semireclusione, come c'è la semiretta in un istituto (ci sono infatti i convitti a retta piena e quella con semiretta; ci sono le pensioni con la retta completa e quelle con la semiterza); ma l'istituto giuridico è quello della reclusione. Diciamo che in Italia anziché dare la reclusione a tempo pieno, si introduce la semireclusione o il semiarresto. Non è che io sia contrario a questo, ma allora è necessario fare un discorso a monte, quel discorso che avevo fatto circa la revisione — non prevista per il momento — dei codici di diritto sostanziale e di rito.

Mi voglio rapidamente avviare alla conclusione sottolineando che i due titoli con cui sono impartite le norme di questo decreto-legge hanno una funzione, direi, meramente indicativa. Ad esempio, il titolo primo parla del trattamento, ed al relatore è piaciuto aggiungere l'equazione «rieducazione». Non è che a ciò abbia nulla da obiettare, però mi sembra che il trattamento non si esaurisca soltanto nella rieducazione. La rieducazione è una delle componenti, una delle parti magari essenziali del trattamento, ma non coincide essenzialmente con questo.

FELISETTI, *Relatore*. È uno strumento. Il trattamento è un mezzo per la rieducazione.

SANTAGATI. Lo strumento è il fatto materiale e concreto. Insomma, quando si studia qualche cosa si stabiliscono i principi. Poi ai principi seguono le applicazioni pratiche. Quindi è chiaro che il titolo, che poi viene suddiviso in capi, in articoli, eccetera, vuole essere l'indicazione generale. Quindi se si volesse considerare il trattamento uguale alla rieducazione, mi sembra che l'equazione sarebbe imperfetta. Ed è molto più esatto, parlando dal concetto che il trattamento è comprensivo, oltre che della rieducazione, di una serie di modalità proprio affittive o permissive o non permissive, tradurlo in un'altra serie di norme che qui noi non vediamo e che sarebbe auspicabile venissero introdotte.

Per quanto riguarda l'organizzazione penitenziaria, il titolo di per se stesso è indicativo di tutta la strutturazione che si vuol dare al sistema penitenziario italiano, senza essere però sicuri che tutto questo possa trovare vera e propria, diciamo, soddisfazione.

Mi pare che il discorso ritorni alla questione di principio, cioè nulla vieta che noi si applichi un nuovo diritto penitenziario. Di-

rei anzi che è utile che questo avvenga e cioè che alcune di queste norme restino, ma nello stesso tempo direi che sarebbe opportuno che molte di esse fossero modificate, cosa che noi tenteremo di fare quando si passerà all'esame degli articoli.

Noi preannunziamo, infatti, che chiederemo il non passaggio agli articoli di questo provvedimento, perché esso non ci sembra sufficientemente elaborato. Ma, qualora la Camera respingesse la nostra proposta, presenteremo diversi emendamenti migliorativi tendenti a dare al testo una impostazione più aderente ai principi da noi esposti di quella attuale.

Desidero infine accennare ad un problema che ritengo non del tutto estraneo alla materia in discussione: il problema degli agenti di custodia. È chiaro ed evidente che il trattamento degli agenti di custodia deve essere regolato con altre norme di diritto positivo. Ma, sia detto non per polemica, ma per semplice constatazione di fatto, qui ci si è sempre preoccupati del carcerato e poco o niente ci si preoccupa del carceriere. Se il carceriere dovesse essere inteso come una figura ignobile, le carceri dovrebbero essere soppresse: non vedo infatti perché si dovrebbe avere tanta pietà per i detenuti e nessuna per gli agenti di custodia, che compiono esclusivamente il proprio dovere e sovente sacrificano la vita, come recentissimi episodi hanno dimostrato. Però, se è valida la tesi, che a me sembra più onesta, secondo cui il carceriere, depurato della letteratura negativa che lo circonda, è un funzionario al servizio della collettività, dobbiamo dargli gli strumenti perché possa esercitare la sua attività, senza trovarsi in una condizione che lo stesso relatore ha dovuto riconoscere essere di « compagno al duolo ». In altre parole, il carcerato soffre per le proprie colpe, mentre l'agente di custodia soffre perché l'intero congegno è sofferente, quasi per una simpatia traslata. L'agente di custodia soffre anche sotto il profilo economico, perché tutti sappiamo quali irrisori trattamenti economici ricevano questi benemeriti agenti di custodia.

Sarebbe stato pertanto opportuno predisporre per essi un provvedimento parallelo a quello relativo ai detenuti; oppure, senza con ciò voler stabilire criteri di precedenza che sarebbero di cattivo gusto, sarebbe stato opportuno che il Governo preannunziasse una serie di valide norme a favore degli agenti di custodia. Tutto questo, invece, rimane nel limbo delle buone intenzioni, e mi auguro che in questo limbo vi sia, nella replica del sot-

tosegretario Pennacchini, almeno un accenno ad un futuro miglioramento delle condizioni degli agenti di custodia. Questo argomento mi sta molto a cuore perché, frequentando le carceri italiane, e conoscendo perciò i drammi di tutte queste persone che vivono la vita carceraria italiana, ho avuto modo di rendermi conto delle difficoltà degli agenti degli ufficiali e sottufficiali di custodia e spesso degli stessi direttori delle carceri, e delle condizioni ambientali in cui essi operano. È vero che dobbiamo assicurare il miglior trattamento possibile al detenuto, sperando che egli si ravveda e rientri rieducato nella società, ma dobbiamo preoccuparci anche degli educatori, e metterli in condizioni di effettuare quel processo maieutico di perfezionamento che a me pare siano molto lontani dal poter conseguire.

Concludo pertanto con questa nota di pessimismo che mi viene suggerita dalla mia esperienza diretta. In questa circostanza, come il Guicciardini, posso dire che *expertus loquor*, in quanto ho avuto modo di constatare come tutto il nostro sistema carcerario vada riveduto *ab imis fundamentis*. Bisogna proprio cominciare dalle stesse fondamenta, dagli stessi edifici: conosciamo i programmi dell'edilizia carceraria.

È vero, il ministro Zagari si reca ogni tanto a far visita ai detenuti e stringe loro — come apprendiamo — la mano. Ma questo è folclore. La verità è che le carceri italiane sono ormai superate. Non dico che alle stesse occorra assicurare, che so io, un trattenimento danzante...; affermo che bisogna assicurare quanto meno l'osservanza delle indispensabili norme di igiene e sanità, che, al di là delle platoniche dichiarazioni dell'ONU, è giusto e doveroso riconoscere ai detenuti.

Ripeto, il problema è senz'altro di rilevanti dimensioni. Vorrei chiudere il tema con un confronto che potrebbe sembrare impertinente, nel senso etimologico della parola. È successo ieri sera a me — e credo sia accaduto più tardi, a mezzanotte, al Presidente della Camera — di essere « officiato » da una rappresentanza di ciechi di guerra, i quali hanno chiesto di essere aiutati essendo le loro condizioni veramente intollerabili. Ho potuto constatare che erano in un grave stato di apprensione; non ho, avuto, dunque, motivo di dubitare — come credo non ne abbia avuto il Presidente della Camera, tant'è che ha chiesto la convocazione della Commissione finanze e tesoro (che mi affretterò a raggiungere non appena terminato questo mio intervento) perché affronti l'esame del problema in questione — di quanto mi veniva sottolineato.

Quel che intendo affermare facendo riferimento a questo episodio, è il fatto che in Italia i problemi insoluti sono veramente immensi. Mi è stato detto che tra ciechi di guerra, invalidi, superinvalidi, mutilati di guerra in genere, esistono più di 400 mila persone che si trovano nelle condizioni che ho detto, con pensioni veramente irrisorie, spesso di fame. Non è che voglia fare paragoni, sempre odiosi; ritengo, per altro, che tra i 400 mila detenuti che, secondo le statistiche fornite dal relatore, si trovano nelle carceri italiane, ed i 400 mila invalidi cui ho accennato, un po' di attenzione vada piuttosto rivolta a questi ultimi. Sono pensionati e mutilati di guerra, gente, cioè, che ha fatto qualcosa di più di quanto non faccia un delinquente: ha sacrificato una parte di se stessa per la collettività, nella presunzione che servire la patria non sia un delitto! Che se poi servire la patria fosse un delitto, magari ancora più grave di quello che commettono taluni delinquenti comuni, penso che, comunque, sia pure a parità di condizioni, qualche priorità bisognerebbe riconoscerla a questi paria della nostra società!

Per i motivi che ho sottolineato, mi dichiaro scettico ed esprimo perciò il mio dissenso e la mia amarezza. Tutto ciò nel convalidare le riserve del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in esame e nel precisare che, se esso non venisse radicalmente trasformato, noi lo giudicheremmo senz'altro da disapprovare. Preannuncio, quindi, che, ove detta ipotesi di miglioramento radicale non si verificasse, il voto del gruppo cui appartengo sarebbe senz'altro contrario. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Terranova. Ne ha facoltà.

TERRANOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno di legge n. 2624, sull'ordinamento penitenziario, sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, costituisce la conclusione di una lunga e travagliata attività legislativa intrapresa per sostituire all'ordinamento del 1931, che riproduceva pressoché integralmente quello del 1891, un ordinamento penitenziario rispondente ai principi enunciati nella nostra Costituzione e conforme ai postulati generali che sono il fondamento dello Stato democratico. Con questo disegno di legge si viene, indubbiamente, a colmare una lacuna — ed una grave lacuna — del nostro ordinamento giuridico, nella parte attinente

all'esecuzione della pena ed in genere di tutte le misure privative e limitative della libertà personale.

Non v'è dubbio che fosse indispensabile pervenire alla sostanziale riforma dell'ordinamento penitenziario in sostituzione di quello preesistente, alla cui base si trovava la concezione, non più accettabile, dell'assoluta e definitiva emarginazione del detenuto dalla società, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il disegno di legge n. 2624, nel testo elaborato dalla Commissione dopo un dibattito approfondito e responsabile, è meritevole, nel suo complesso, di consenso, perché rappresenta un passo avanti nella soluzione del difficile problema della regolamentazione della vita di coloro che, in via provvisoria o definitiva, sono privati della libertà personale e assoggettati alla condizione più mortificante ed avvilente dell'essere umano, che lo degrada, come ebbe a dire un insigne giurista, al livello della belva in gabbia.

È indubbio che lo Stato ha tra i suoi doveri primari quello di assicurare la difesa della società da coloro che la offendono, minacciano, aggrediscono; e a tale scopo le misure restrittive della libertà personale, applicate preventivamente o in seguito allo svolgimento del processo, rimangono il mezzo più efficace e più adatto per l'attuazione di quel dovere. Ma uno Stato civile e democratico ha pure il dovere di assicurare all'individuo incarcerato le condizioni di vita atte a non mortificarne la dignità umana e, nel contempo, a renderlo sensibile al processo di rieducazione che nel tempo lo può mettere in grado di reinserirsi in maniera normale nella società.

Si tratta, quindi, di conciliare due diverse ed opposte esigenze. Ed è logico che in tale sforzo non sempre sia facile ed agevole arrivare ad una soluzione ineccepibile, che lasci tutti sodisfatti. La Commissione si è data carico del problema, apportando al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento alcune modificazioni, a mio avviso, decisamente positive, che concernono la soppressione o la correzione di disposizioni ispirate a ragioni indubbiamente apprezzabili, ma praticamente di difficile attuazione o addirittura pericolose e tali da compromettere l'ordinato svolgimento della vita carceraria. Desidero riferirmi, in particolare, all'articolo 3 sull'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati, e al terzo comma dell'articolo 29, sui permessi.

La formulazione dell'articolo 3 è apparsa quanto mai discutibile, perché sonava come il riconoscimento giuridico di una categoria

avente particolari caratteristiche, esigenze e strutture, a somiglianza di tante altre categorie di lavoratori. Si poneva quasi in essere un codice dei diritti del detenuto, senza considerare che il detenuto, in fondo, è un cittadino come tanti altri e, quindi, come tutti i cittadini, titolare di un insieme di diritti e doveri, opportunamente garantiti e tutelati secondo le leggi dello Stato, con la sola differenza che il diritto fondamentale della libertà personale è per il detenuto sottoposto a limitazioni e a restrizioni connesse proprio con lo stato della detenzione, e che sono conseguenza del suo comportamento antisociale e contrario all'ordinamento giuridico.

Mantenere in vigore l'articolo 3 avrebbe significato riconoscere ai detenuti il diritto di pretendere — e a ragione, in tal caso — l'immediata applicazione di tutte quelle previdenze che appaiono realizzabili, invece, soltanto nel tempo, come quella, ad esempio, attinente ai locali di soggiorno e di pernottamento. L'attuale stato dell'edilizia carceraria, infatti, non fa certamente prevedere che la costruzione di stabilimenti rispondenti ai requisiti voluti dall'articolo 5 della legge sia imminente e di facile realizzazione. Inoltre, l'articolo 3 verrebbe ad introdurre una deroga, di cui non si comprendono i motivi, all'istituto dell'interdizione legale, talché l'interdetto legale avrebbe la possibilità di esercitare nello stato di detenzione diritti di cui, invece, non dispone l'interdetto in stato di libertà.

Quanto all'articolo 29, la previsione del permesso speciale di cinque giorni fu dettata dall'intenzione di risolvere in una certa misura il problema dei rapporti sessuali. Il problema certamente esiste e, direi, esiste in maniera drammatica. Non sto qui a soffermarmi sulle aberrazioni, sulle deviazioni, sulle degenerazioni di cui sono teatro le carceri, cui ha fatto cenno l'onorevole relatore con l'indicazione di dati statistici che sono veramente impressionanti. Ma il problema dei rapporti sessuali non si risolve certamente con la concessione saltuaria di un permesso di cinque giorni, che poi dovrebbe essere concesso soltanto ai detenuti e agli internati che tengano regolare condotta, quasi che soltanto per questi venisse riconosciuta l'esistenza di stimoli sessuali, e non anche per tutti gli altri. La sessualità è qualcosa di molto complesso e il suo atteggiarsi è oltremodo variabile da soggetto a soggetto, in relazione all'età, all'educazione, alle condizioni fisiche e psichiche e alla sensibilità; onde non si può pensare di pianificare il problema del sesso, alla stregua

di quello del vitto o del vestiario, con la semplice concessione di un permesso di cinque giorni.

Ma anche ammettendo — e ripeto che non ne sono affatto convinto — che con la concessione periodica di permessi si verrebbe ad attenuare quello che costituisce uno degli aspetti più negativi della segregazione, vi sono numerosi argomenti che si oppongono all'introduzione di una simile innovazione. Nell'attuale momento l'opinione pubblica, allarmata dall'ondata dilagante di criminalità violenta, aggressiva e pericolosa che si è abbattuta sul paese e non dà segni di regresso (tant'è vero che si sta esaminando in Commissione, anzi abbiamo terminato di esaminare proprio ieri, un disegno di legge contenente nuove norme contro la criminalità), l'opinione pubblica — dicevo — accoglierebbe con grandissimo sfavore una disposizione di questo genere; e il Parlamento non può astrarsi dalla realtà e operare contro il sentimento diffuso e generale, contro la volontà della stragrande maggioranza dei cittadini, a qualsiasi colore politico, a qualsiasi ceto sociale essi appartengano. La concessione non indiscriminata dei permessi — né potrebbe accadere diversamente — darebbe certamente luogo a sentimenti di malcontento, di risentimento, di sfiducia, di delusione in tutti coloro che non ne venissero ritenuti meritevoli, con ripercussioni assolutamente negative sulla disciplina e sull'ordine nello stabilimento di pena e soprattutto sul processo di rieducazione del detenuto. Bisogna poi tener conto dei motivi di sicurezza e di ordine pubblico che verrebbero a porsi in maniera preoccupante all'arrivo del detenuto in licenza nella località d'origine, dove vivono i suoi congiunti ma dove egli pure commise il crimine per cui fu condannato e dove vivono probabilmente anche le sue vittime o i parenti di esse.

Infine vi è da pensare al trauma psichico dello stesso interessato, che, dopo aver assaporato pochi giorni di libertà, si vede incombere l'obbligo di rientrare in carcere con la prospettiva di una ancor lunga detenzione. In questo stato d'animo potrebbe facilmente accadere che egli tenti in ogni modo di darsi alla fuga e alla latitanza, oppure (e questa sarebbe l'ipotesi più probabile) che, rientrato in carcere, divenga insofferente, impaziente, intollerante, proteso ad ottenere al più presto altri permessi, con conseguenze quindi negative in ordine all'opera di rieducazione fino a quel momento esplicata a suo riguardo.

Ad ogni modo, anche se oggi il problema — ed io sono convinto sia opportuno risolverlo

per questo partito — dovesse essere accantonato perché non se ne vede una soluzione soddisfacente, bisogna augurarsi che in avvenire l'evoluzione dei costumi e il processo sociale siano tali da consentire una revisione della disposizione esaminata, come del resto anche di tante altre.

Il titolo primo del disegno di legge è dedicato nel suo insieme al trattamento penitenziario, e in proposito non mi pare che si sia adottata la soluzione migliore. Quando si parla di trattamento, bisogna anzitutto parlare di trattamento materiale, vale a dire bisogna parlare delle condizioni materiali di vita del detenuto, che sono appunto alla base del trattamento. Non ha senso fare discorsi elevati sulla rieducazione, sulla riabilitazione, sul reinserimento nella società, se non si eliminano tutte le cause materiali di avvilito e di mortificazione oggi diffuse nei nostri stabilimenti di pena. La promiscuità dovrebbe essere radicalmente eliminata e dovrebbe essere garantito ad ogni detenuto, condannato o imputato, l'isolamento notturno. E questo all'articolo 5 non è affatto garantito. Particolare cura dovrebbe essere dedicata all'alimentazione, con il tassativo divieto di affidare ad imprese private l'appalto del servizio di vetto-vagliamento. Ma non tanto questo mi sembra il punto cruciale e meritevole di maggiore critica: giacché è da prevedere che, in un certo ragionevole lasso di tempo, attraverso un serio programma di edilizia penitenziaria, tanti inconvenienti e tante storture dovrebbero essere finalmente eliminati. Ciò che non mi convince affatto è la maniera in cui si è affrontato il problema del trattamento differenziato. L'argomento è stato messo in evidenza attraverso relazioni ed interventi; però ci si è fino ad ora limitati ad una teorica enunciazione, senza articolare un discorso concreto sulla differenziazione tra le diverse categorie di detenuti, e quindi sul diverso regime di vita, sulla diversa regolamentazione da introdurre in relazione all'appartenenza dei detenuti a una delle varie categorie nelle quali dovrebbero essere inquadrati.

I detenuti, innanzitutto, si distinguono in imputati e condannati, vale a dire in persone in attesa di giudizio e persone che hanno già subito una condanna definitiva. Mi pare chiaro che fra questi due grandi gruppi non vi è nulla in comune, tranne il mero fatto della detenzione: le esigenze, le condizioni, le aspirazioni, le prospettive sono profondamente differenti, incidono diversamente sul loro atteggiamento, sul loro comportamento, sulle loro attese, e richiedono necessariamente un

modo di operare e di amministrare del tutto differente.

Nell'ambito, poi, di ciascuna di queste due grandi categorie bisogna tenere conto della molteplice varietà di soggetti: vi sono i minori, vi sono coloro che sono al primo reato o alla prima carcerazione, vi sono i recidivi, i perversi, i violenti, i sanguinari, i ladri, e così via. Tutto questo incandescente magma umano non può essere mescolato insieme e trattato in maniera uniforme, se non si vuole che la promiscuità, l'uniformità e la pianificazione, da un lato, rendano vana qualsiasi iniziativa tendente alla rieducazione, dall'altro, costituiscano motivo di avvilito o di travimento per chi vada a finire in carcere per breve tempo e in conseguenza di disgraziate circostanze. In altri termini, per fare un esempio, l'assassino non deve stare con il giovane responsabile di un lieve reato, e il regime di vita e la disciplina da applicare al primo non debbono essere uguali a quelli previsti per il secondo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

TERRANOVA. Se il trattamento differenziato non si attua nella realtà attraverso una apposita regolamentazione, diversa da quella prevista nel disegno di legge in esame indiscriminatamente per tutti, non solo si viene a vanificare il principio stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, ma si viene ad estendere e ad aggravare una piaga che infetta molte carceri: quella cioè del predominio esercitato da ristretti gruppi di detenuti, con sistemi di intimidazione e di violenza, sul resto della popolazione carceraria, e a volte anche sul personale di custodia. Esiste in tante carceri — e queste sono realtà da conoscere e da valutare nella loro interezza — una vera e propria « mafia » che, mediante vessazioni, prepotenze, violenze, impone il suo dominio sugli altri detenuti, sottoponendoli a ricatti, ad ogni genere di angherie, cui nessuno, di regola, osa ribellarsi, per timore di peggio. Non dobbiamo dimenticare che nelle carceri, accanto al detenuto occasionale, sia esso imputato o condannato, si trovano i più temibili delinquenti, che in un regime di vita liberalizzato trovano con facilità lo spazio per continuare ad esprimere i loro istinti di violenza e di sopraffazione ai danni, ovviamente, degli altri detenuti e, in definitiva, della stessa società.

Ecco perché sono fermamente convinto che il trattamento differenziato debba tradursi in realtà operante mediante un'articolata regolamentazione, al fine di rendere possibile l'attuazione del principio della rieducazione e di assicurare l'ordinato e tranquillo svolgimento della vita penitenziaria.

A questo discorso si ricollega quello che intendo fare sulla figura del direttore. A me pare che i poteri del direttore abbiano subito notevoli restrizioni e limitazioni; e ciò, secondo me, costituisce in definitiva un grave errore, per la semplice ragione che il direttore, per le sue funzioni, è colui che è tenuto a vivere all'interno dello stabilimento penitenziario, è colui che segue ed osserva il detenuto giorno per giorno in tutti i suoi atteggiamenti, dal momento in cui entra al momento in cui esce dal carcere; è colui che impara a conoscerlo nella sua personalità, nei suoi sentimenti, nei suoi travagli, ansie e dubbi, nei suoi affetti; è colui che giornalmente è tenuto ad affrontare e risolvere tutti i problemi del carcere e dei detenuti, dai più minuti ai più complessi.

Il direttore è perciò la persona più qualificata e più adatta ad occuparsi del detenuto (e mi riferisco in questo caso soprattutto al condannato) in quel processo di rieducazione che dovrebbe, nel tempo, consentire al detenuto stesso un tranquillo e dignitoso reinserimento nella società.

L'autorità e i poteri del direttore sono quindi indispensabili e insostituibili, perché non è pensabile che il vuoto lasciato venga colmato dalla presenza del giudice di sorveglianza, il quale resta pur sempre un magistrato, con funzioni ben determinate e ben diverse da quelle del direttore; un magistrato il quale, soprattutto, non vive nello stabilimento carcerario, non ha con il detenuto che contatti sporadici e occasionali, tutte le volte che tali contatti siano imposti dall'avverarsi delle circostanze previste dall'articolo 73 del disegno di legge.

Convengo che il potere del giudice di sorveglianza debba essere potenziato, come è stato fatto nel provvedimento di cui ci occupiamo, sì da divenire veramente un organo utile ed efficace al fine del controllo attivo e costante di tutta la vita del carcere. Ma non penso che si debba dar luogo quasi a un superdirettore che però, per le ragioni che ho detto, non riuscirà mai a svolgere le funzioni di un vero e proprio direttore.

L'esautoramento del direttore — ritornando al discorso iniziale sulla « mafia » del carcere — aggrava il pericolo dell'instaurarsi, in

ogni stabilimento di pena, di centri di potere malsano, esercitato dai detenuti più pericolosi, i quali facilmente imporrebbero quel regime brutale di sopraffazione di cui ho parlato.

In sostanza, bisogna pensare al pericolo — che non è affatto ipotetico — che nelle carceri all'autorità dello Stato si sostituisca quella dei peggiori criminali, con tutte le nefaste conseguenze bene immaginabili, non ultima quella di essere costretti nel tempo a ripristinare sistemi di rigore e di durezza che oggi giustamente si vorrebbero per sempre abbandonare.

Per finire, l'attuazione della riforma penitenziaria impone l'obbligo di affrontare seriamente il problema del personale di custodia, al quale innanzitutto occorre assicurare un trattamento adeguato ai rischi e ai sacrifici connessi alla sua dura e utile attività. Non si può pensare che il personale di custodia dia quel rendimento che da esso si pretende, in relazione a tutte le finalità della custodia, se lo stesso personale viene assoggettato a una disciplina, a un regime di vita, a privazioni a cui non vengono sottoposti gli stessi detenuti: si creerebbero rancori e insodisfazioni tali da dare luogo a stati d'animo certamente negativi per una buona amministrazione penitenziaria.

Occorre quindi avere un personale qualificato, specializzato, consapevole della delicatezza particolare dei propri doveri, da svolgere in conformità con i principi della Costituzione; personale convenientemente e adeguatamente compensato in rapporto all'impegno, alle attività, all'efficienza che ad esso si richiedono.

E quando parlo di personale di custodia, intendo riferirmi unicamente al personale che, per le sue funzioni e mansioni, deve stare in contatto con il detenuto. Perché sono del parere che la vigilanza della cinta esterna dello stabilimento dovrebbe essere affidata a reparti militarizzati appartenenti, sì, al corpo degli agenti di custodia, ma con una diversa formazione e preparazione professionale, in quanto destinati esclusivamente al servizio di sicurezza del carcere.

Signor Presidente, per concludere questo mio breve intervento, desidero ripetere che il disegno di legge n. 2624, pur con le critiche e le osservazioni che mi sono onorato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, costituisce — come ho già detto — un passo avanti sulla via dell'adeguamento della nostra legislazione ai principi della Costituzione e alle esigenze dettate da una mutata concezione dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

rapporti sociali e, soprattutto, dei rapporti fra Stato e cittadino. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Tremaglia. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Oronzo Reale. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Signor Presidente, rinunzio a parlare e mi riservo di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Felisetti.

FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, per costumanza sarebbe mio compito riprendere in questa sede di replica — tanto più che non sono intervenuto all'esordio del dibattito — le varie argomentazioni che si sono venute succedendo nel corso di questa discussione sulle linee generali. Lo farò scusandomi di non fare riferimento a tutti gli interventi, e cercando viceversa di cogliere la sostanza degli argomenti che si sono venuti sviluppando: dando per scontato e confermato quanto è scritto nella relazione, mi soffermerò prevalentemente sulle critiche che alla relazione stessa — e sostanzialmente al disegno di legge — sono state formulate.

Mi corre l'obbligo di rispondere in termini di correttezza — come d'altra parte in termini di correttezza questi rilievi erano stati formulati — a due apprezzamenti rivolti ad argomentazioni contenute nelle prime righe della relazione. Anzi, devo per prima cosa rettificare alcune date, dovendosi intendere riferito al 1966 il progetto Reale e al 1968 (ve ne era stato uno precedente) quello Gonella. Dico questo non in termini polemici, anche se qualche punta polemica da parte della destra nazionale e, in modo più sereno, da parte del gruppo liberale, vi è stata ad una mia constatazione di fatto. Bisogna intenderci, non dolarsi di sentirsi riferire comportamenti che obiettivamente sono stati posti in essere. Non vi è dubbio che la destra nazionale e il grup-

po liberale (quest'ultimo soprattutto in relazione al fatto che questo progetto di legge, riproposto nel 1972, reca anche la firma dell'onorevole Malagodi, di concerto con l'allora ministro di grazia e giustizia Gonella), ma in modo particolare la destra nazionale, sembrano essersi doluti del fatto che io abbia ricordato un loro mutamento di orientamento in sede di Commissione, ove, dopo che in un primo tempo vi era stato l'assenso di tutti i gruppi (e quindi il loro) all'esame in sede legislativa, quell'assenso fu successivamente revocato. Questa è una constatazione obiettiva che nessuno può mettere in discussione. Ci si è doluti del fatto che io abbia riferito anche a questo episodio — per l'obiettivo rallentamento che esso ha causato nell'iter della riforma — la mia affermazione che i ritardi nel varo della stessa sono stati o causa o conseguenza o, al limite, pretesto ed alibi, per le rivolte. Ora, quando io parlo di rivolte, comincio a datarle dal 1969 (Carceri nuove di Torino), mentre da parte di qualcuno si è detto che le rivolte sono cominciate regnante, o imperante, al Ministero della giustizia, l'onorevole Zagari...

TASSI. Quella delle « Nuove » è stata una rivolta, ma non un'insurrezione provocata dalle promesse di riforma.

FELISETTI, *Relatore*. Anche al carcere di Milano ci furono rivolte in quegli anni, e tre persone furono bruciate vive. Lo stesso tristemente famoso carcere di Alessandria era stato teatro di rivolte già precedentemente. Ma io non voglio scendere a discussioni di questo genere: dico soltanto che obiettivamente vi sono episodi di cronaca a legittimare incontestabilmente una ricostruzione storica del recente fenomeno delle rivolte carcerarie in Italia che ne assuma come data di partenza il 1969.

Aggiungo ancora — poi abbandonerò immediatamente questo tipo di argomentazioni — che la destra nazionale, o almeno qualcuno dei suoi oratori intervenuti, ha ritenuto di scorgere un riferimento a quella parte politica in un passo della relazione nel quale è detto: « L'approvazione di questa legge contribuirà a togliere di mezzo l'aggancio pretestuoso che dà appiglio a quanti, in buona o mala fede, oggi se ne avvalgono ». L'osservazione intendeva invece essere perfettamente neutra, e si riferisce a chiunque opini e agisca nel senso considerato, da qualunque parte eventualmente provenga. Lascio ad altri dedurre quale conclusione si possa trarre dal

fatto che sono stati proprio gli oratori del MSI a dolersene...

TASSI. Noi abbiamo solo precisato che le bandiere sulle carceri in insurrezione erano rosse !

FELISETTI, *Relatore*. Ripeto, tralascio questo tipo di argomenti per scendere a qualcosa di più concreto.

Si è detto che, viceversa, alla base della revoca del consenso per l'esame da parte della Commissione in sede legislativa vi erano state considerazioni sulle vicende maturate nel nostro paese. Ecco, qui l'argomentazione comincia ad assumere già una consistenza politica relativamente più valida, almeno partendo dai presupposti dei settori d'opinione considerati.

Io capisco che si possa tentare di coagulare intorno alla propria posizione politica un certo atteggiamento che esiste nell'opinione pubblica, o in una certa parte dell'opinione pubblica. Evidentemente ognuno fa le scelte che ritiene più opportune. Non capisco, viceversa, e non so come rispondere a quello che è stato l'atteggiamento decisamente contraddittorio di chi ha criticato un altro punto della relazione, là dove, parlando del regolamento Rocco, si dice che esso è ispirato ad una concezione punitiva, segregazionista e autoritaria. A che cosa mi dovevo riferire in questo caso se non alle norme che devono essere riformate ? Era certo naturale che la relazione su una legge di riforma contenesse apprezzamenti sulla legge da riformare, che ne è il punto di partenza: cioè, appunto, sul regolamento Rocco, tuttora, almeno in notevole misura, in vigore nelle nostre carceri.

E poi bisogna mettersi d'accordo: credo che ci si offenda delle parole, e non della realtà e dei contenuti. Questo almeno se considero l'intervento dell'onorevole Manco. Se considero invece l'intervento dell'onorevole Bollati, dovrei arrivare alla conclusione opposta, perché egli ha sostenuto che una legge carceraria, di ieri, di oggi o di domani, non può che essere segregazionista, autoritaria e punitiva, per il significato che devono avere la condanna e la carcerazione come conseguenza dell'affermazione di una responsabilità penale.

Gli argomenti che si usano possono essere i più diversi: sono come la moneta da cento lire: da una parte c'è la croce, dall'altra la testa, e, da un punto di vista dialettico, ognuno può usare gli argomenti che ritiene più opportuni.

Ma veniamo a qualcosa di più concreto. Si è detto che la riforma carceraria contenuta

in questo disegno di legge è concepita come una sorta di compartimento stagno rispetto ad altri settori del contesto legislativo (il codice penale e il codice di procedura penale, per non parlare d'altro) dai quali viceversa non può essere distaccata.

Io do atto di un fatto (qualcuno l'ha già osservato): dal punto di vista storico — la mia concezione politica non mi impedisce di fare una constatazione di questo genere — il fascismo si era comportato in modo decisamente organico, varando pressoché contestualmente, e in ogni caso sulla base di un'impostazione unitaria ed organica, il codice penale, il codice di procedura penale e il regolamento penitenziario. Il regolamento Rocco del 1931 configura una normativa che è l'applicazione pratica coerente di certe premesse: esso non prevede diritti, né contiene affermazioni di principio, ma rappresenta semplicemente una disciplina di ordine esecutivo della gestione degli stabilimenti di pena.

Prendo atto del fatto che, viceversa, in situazioni come quelle attuali e in genere nei paesi democratici...

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. Sono i vantaggi della dittatura !

FELISETTI, *Relatore*. È naturale, un regime totalitario può benissimo conseguire risultati di questo tipo (salvo poi esaminarne il contenuto e la sostanza). Un sistema democratico, dovendo tener conto della pluralità delle voci, è inevitabilmente costretto a procedere con maggiore cautela, ma anche con migliori prospettive di individuare soluzioni legislative più illuminate e lungimiranti.

Oltre tutto, credo che questa accusa di disorganicità non debba essere fatta, perché obiettivamente non è meritata. In effetti, abbiamo approvato poco tempo fa, sia pure sotto forma di legge di delegazione, ma con ampia impostazione di principi e di criteri direttivi, il codice di procedura penale. È noto che è in corso presso la Commissione giustizia l'esame della riforma del primo libro del codice penale, già approvata dall'altro ramo del Parlamento. Il che lascia intravedere una concezione unitaria — anche se certo potrebbe essere più organica — della riforma del sistema penale, con la conseguenza che una critica di tal genere non può essere fatta.

Si è voluto fare dell'estremismo, cogliendo alcuni casi di pretesa contraddittorietà di comportamento. Si è ricordato ad esempio che, proprio recentemente (sono stati approvati ieri in sede di Commissione giustizia), i provvedi-

menti che aggravano le pene per certi tipi di reato si collocherebbero in una direzione, questo nuovo ordinamento penitenziario in un'altra, cioè in direzione del liberalismo, della tolleranza e del lassismo. Questo argomento, apparentemente suggestivo, nasconde un torto di cecità in chi lo avanza. Infatti il contenuto della riforma prevista dal disegno di legge si ispira anche ad una grande direttrice, che è la seguente: guardiamoci dal fare di ogni erba un fascio.

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. In ogni senso! (*Si ride*).

FELISETTI, *Relatore*. Oppugnando questo disegno di legge si sono invocati, estremizzandoli, certi aspetti della delinquenza odierna. Ma la condanna di essi è generale e comune a tutte le parti politiche. Non vi sono primogeniture da parte di alcuno su questo piano. La cecità sta nondimeno nel non vedere che questo disegno di legge tende proprio a far sì che non si generalizzino situazioni estreme in una realtà che, viceversa, è molto più differenziata e articolata, molto più aperta.

Questo è il dato di fondo con il quale bisogna fare i conti quando si esamina questo provvedimento, specie in relazione alla sua parte più qualificante e innovativa che, con termine abusato e degno di uno *slogan* pubblicitario — ma che in certo modo rende l'idea — è stata chiamata strategia differenziata della pena: alludo alle misure alternative alla detenzione. Per dirla in termini familiari, facendo altrimenti sarebbe come se noi curassimo con un unico sistema e con un'unica medicina malattie diverse, dal raffreddore alla polmonite fino alla lebbra o al cancro. Non arrivo a sposare la tesi del reato-patologia in senso generale, anche se una significativa componente di questo tipo è inevitabilmente da riconoscere. Ma noi non possiamo curare tutti con lo stesso rimedio, anche perché una delle considerazioni che hanno mosso gli estensori di questo disegno di legge è stato l'allarme per il pericolo del « contagio carcerario ». Queste cose sono state osservate da parecchi nel corso della discussione.

Quando si dice che la presenza giornaliera media nelle carceri è di 30 mila persone, e in un anno di 300-400 mila, occorre pensare che fra queste vi sono molte incarcerazioni fugaci, o di breve permanenza anche per espiazione. Quando andiamo a guardare dentro queste cifre troviamo grande diversità di posizione fra queste persone. Molte di esse sono poste in condizione di soffrire di un

contagio: come se noi curassimo — ripeto — una qualsiasi innocua malattia, come il raffreddore, nello stesso luogo in cui si curano malattie contagiose! La strategia differenziata tende appunto a distinguere fra queste posizioni. Ora io domando se tutto questo sia da considerare lassismo. Ritengo che in coloro che accusano di lassismo questo disegno di legge — a parte i casi di mala fede — vi sia una gran pigrizia mentale, un'inerzia quasi colpevole, una cecità rispetto al nuovo, ai portati dello sviluppo della nostra società.

Lassista è piuttosto una società che, di fronte ai problemi che in essa esistono, non se ne cura e li ignora; lassista è una società che, attraverso un comportamento che può essere apparentemente autoritario (non autorevole), finisce con l'ignorare questi problemi o col non applicare ad essi la terapia adeguata, non dico la soluzione. Tutt'altro che lassista è invece quell'impostazione, quel principio, quel tipo di condotta che sia diretto — premessa un'analisi seria e rigorosa della situazione — al recupero di persone (che non cessano di essere tali qualunque sia la condizione in cui si sono venute a trovare) nei riguardi delle quali sia formulabile un giudizio di possibilità concreta di recupero.

Ritengo che sia lassista quella società che, facendo leva pregiudizialmente su un'antitesi fra buoni e cattivi, rinuncia per pigrizia mentale, per inerzia culturale (quando non si tratti — e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire — di calcolato comportamento), al possibile, ritrovato contributo di una parte dei suoi membri.

SANTAGATI. Concezione manichea.

FELISETTI, *Relatore*. Ma veniamo ora rapidamente alle osservazioni principali che sono state mosse al disegno di legge.

Misure alternative alla pena: consideriamole un pochino più a fondo. L'onorevole Musotto aveva già detto molto egregiamente certi concetti, mentre io sarò costretto a ripeterli non altrettanto bene: c'è però la necessità di una doverosa puntualizzazione da parte del relatore. È importante convincersi di quale differenza vi sia fra le facoltà di cui dispone il giudice di cognizione e l'applicazione delle misure alternative nella sede propria dell'esecuzione.

A tutte le obiezioni che sono state mosse a questo riguardo, dicendo che questa fase dovrebbe rientrare nella competenza del giudice di cognizione, cioè ricomprendersi nel momento del giudizio e non in quello dell'ese-

cuzione, potrei rispondere in termini molto concreti su un piano tecnico. Quando il giudice ha pronunciato la sentenza, la sua funzione è esaurita, e non ha possibilità di riaprirsi (parliamo evidentemente di un giudice che emette una sentenza definitiva di condanna). Ciò è tanto vero che le uniche ipotesi che esistono in questo senso, quali quelle, per esempio, della grazia e del condono, sono la prima di natura amministrativa (almeno fino a qualche tempo fa), e anche la seconda sostanzialmente non dissimile, sebbene derivi la sua fonte da un atto legislativo. (*Commenti a destra*). Nessuno discute sul fatto (e questo è oggetto della riforma del primo libro del codice penale) che anche in sede di giudizio possano essere previste ipotesi che consentano una differenziazione nell'applicazione della sanzione: non potendo la reclusione (o l'arresto) essere l'unico tipo di sanzione penale.

SANTAGATI. D'accordo.

FELISETTI, *Relatore*. Le stesse pene pecuniarie, nell'ipotesi in cui non sia possibile il pagamento, si convertono in pene detentive, come si può vedere all'atto pratico. Ma anche questa conversione avviene in guisa automatica, senza intervento del giudice di cognizione.

SANTAGATI. C'è anche l'oblazione per questo, ma è un'altra cosa.

FELISETTI, *Relatore*. Altri, pur condividendo l'impostazione delle misure alternative nel momento dell'esecuzione, ha rilevato (per farne oggetto di critica, a mio avviso infondata: e mi riferisco all'onorevole Accreman) che abbiamo soppresso, dal testo pervenutoci dal Senato, l'ipotesi che sia esaminata (il che tra l'altro non significa « concessa ») la possibilità che anche prima dell'esecuzione della pena detentiva sia irrogata una misura alternativa (per esempio, l'affidamento in prova, la semilibertà, la libertà condizionale) al condannato che ciò richieda. È stata insomma criticata la soppressione dell'inciso in cui si diceva che questo può avvenire « anche prima che l'esecuzione abbia inizio ». Credo che la Commissione abbia bene agito nell'eliminare quell'inciso. Cercherò di spiegare il perché nel modo più concreto possibile. Nel sistema attuale si entra in carcere e vi si rimane per un certo tempo: punto e basta. Di eventuali misure modificative si riparerà quando il detenuto esce, se ne uscirà. Ecco una prima differenza che il progetto reca rispetto al passato: ora la società si vuole preoccupare dell'individuo che è in carcere, giudicandone la con-

dotta anche nel corso dell'esecuzione della pena. Se in tale periodo subentrano elementi tali che divenga possibile instaurare un certo tipo di provvedimento nei riguardi del detenuto, a questo provvedimento si può dar luogo. Quindi il fatto dell'ingresso in carcere non può più essere considerato tanto traumatico quanto siamo stati abituati a giudicarlo finora.

Signor Presidente, udendo certi discorsi chi, per avventura, non avesse letto il testo del disegno di legge avrebbe ricavato l'impressione che qualsiasi condannato, recluso in un carcere, potrà ora uscirne dopo breve tempo grazie ad uno di questi istituti alternativi alla detenzione. Ora, dicevo prima che non bisogna fare di ogni erba un fascio. L'affidamento in prova, ad esempio (che consiste nell'uscire dal carcere per essere affidati ad un controllo esterno), può essere concesso solo per pene che non eccedano la durata dei due anni e mezzo: siamo nel campo della piccola e media delinquenza, e quindi il grande rapinatore non può valersi di questi istituti (la grande delinquenza è stata invocata come elemento per contrastare l'approvazione del provvedimento in esame). Un autore di sequestri di persona non può valersi di queste possibilità: se non ci intendiamo bene su questo punto, significa che vi è un partito preso, o che vi è un mancato approfondimento dei contenuti di questo disegno di legge. La semilibertà consiste nella possibilità di uscire dal carcere durante il giorno per lavorare, sotto controllo, rientrando tutte le sere secondo orari stabiliti dal regolamento. Di questa semilibertà (che, tranne in un caso, non è obbligatorio concedere) può beneficiare il condannato a pena detentiva come conseguenza della conversione di una pena pecuniaria, e ne può beneficiare anche il condannato a pene che non siano superiori, nella misura irrogata dal giudice, a sei mesi.

Intendiamoci bene, quindi: si tratta di condanne molto modeste. Il Governo, il ministro Zagari, la maggioranza non vogliono, con questo provvedimento, ottenere come finalità specifica — di ciò si è avuta un'eco da qualche parte — la riduzione della popolazione carceraria, per il cui raggiungimento appunto la riforma in esame porrebbe a disposizione gli strumenti necessari. Non è questa, quindi, la finalità che si intende perseguire; anche se non si può escludere che un simile risultato si verifichi come conseguenza collaterale e, comunque, indiretta.

Ho sentito parlare, per esempio, da destra e da sinistra, di un pericolo di commistione,

di contagio quasi, a proposito dei problemi sessuali, ma non solo di questi. Si è accennato anche al fenomeno di vere e proprie *gangs* che si formano all'interno delle carceri ad opera di individui, a mio giudizio irrecuperabili, che non hanno assolutamente niente da perdere e per i quali l'unica prospettiva di vita e di interesse è appunto il carcere (questo o quello, a seconda della possibilità di ottenere un trasferimento), tanto che organizzano la loro vita in questa dimensione. La conseguenza è che costoro gestiscono un certo tipo di potere del quale finiscono con l'essere succubi gli altri carcerati, i quali, se noi non daremo loro una via d'uscita, saranno costretti a subire non solo il contagio, ma anche il plagio e talora le stesse violenze di carattere carnale, per necessità, per salvaguardare la propria incolumità.

Da queste premesse si evince la validità dell'equazione: carcere, uguale ad università del delitto. Perché con una convivenza di questo tipo è ben evidente il pericolo di contagio di cui parlavamo prima. E lassismo tutto questo? Questo è un elementare dovere di una qualsiasi società democratica che abbia chiaro il concetto della necessità ed utilità di acquisire il massimo delle forze disponibili e di recuperarle, nella misura in cui recuperabili siano, attraverso mezzi e sistemi che, per quel che riguarda il regime penitenziario, sono — a mio giudizio — anche e soprattutto quelli previsti dal presente disegno di legge.

Prima di concludere, mi occuperò di alcuni punti specifici. Sono state avanzate anche sulla stampa, sostanzialmente da due parti, critiche a taluni istituti; il primo è quello dei permessi speciali, di cui si sono occupati tutti gli intervenuti (ed è giusto che lo abbiano fatto). Potrei a questo proposito cavarmela alla svelta, perché, dalla varietà di opinioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito su questo problema, salta fuori una conclusione, una specie di precipitato logico, se non storico, delle considerazioni che sono state fatte: nessuno, cioè, ha offerto una chiave, una soluzione; al massimo, sono state espresse delle linee tendenziali. Qualcuno ha detto che il problema dell'omosessualità in carcere esiste e riveste un aspetto molto importante, onde è giusto parlarne, mentre sarebbe ipocrisia volerlo ignorare con il silenzio. Esiste, quindi, una predisposizione a risolvere questo problema, come tanti altri problemi dei quali si sottolinea la gravità. Ma non vengono indicate soluzioni concrete.

È vero che le esperienze fatte in altri paesi non hanno offerto soluzioni valide in ordine

a questo problema. Ma questo non deve scoraggiare chi voglia effettivamente cercare possibilità di soluzioni. Sono state offerte delle soluzioni, sì, ma tutte a livello di tentativo. Le riassumo brevemente, anche perché credo che il « Comitato dei nove » e la stessa Assemblea debbano occuparsene. Abbiamo, infatti, un debito di risposta verso la società su questi temi.

Sul piano di principio vi è una larga convergenza, se si esclude il gruppo del MSI-destra nazionale, che è fermo su questo tema ad una posizione negativa (ma anche qui va posto forse in risalto l'intervento dell'onorevole Manco, che si è allontanato non di poco dalla linea del suo gruppo). La convergenza si attenua, per altro, quando dal piano del principio si passa a quello più concreto delle possibili soluzioni. Va sottolineato preliminarmente che la detenzione implica una limitazione nell'esercizio di determinati diritti: e ciò anche se la Costituzione parla di pena rivolta alla rieducazione del condannato. Su ciò non vi è alcun contrasto. Quindi la pena c'è, questo è il punto di partenza. L'innovazione, la svolta rispetto al passato sta proprio qui: ieri la pena era pena e basta. Quanto più era dolorosa, segregatrice, lesiva della persona, tanto meglio era. Ora invece ci si preoccupa di attenuare certi aspetti: non si può negare ad esempio che il numero sulle spalle è cosa diversa dal sentirsi chiamare con il proprio nome...

ROMUALDI. Non è esatto. Non è questo il problema in carcere.

FELISETTI, *Relatore*. Invece è esatto.

COCCIA. Loro se ne intendono di numeri !

FELISETTI, *Relatore*. La stessa discriminazione in base alla quale a qualcuno veniva consentito di essere chiamato per nome e ad un altro no era, a mio avviso, un'aggravante della condizione.

ROMUALDI. Non è questo il problema. In carcere si è chiamati per nome ormai da 50 anni. Io ci sono stato per molti anni e lo so: evidentemente ella non c'è mai stato.

FELISETTI, *Relatore*. Le do atto del fatto che dopo la liberazione si sono succeduti ministri che hanno eliminato certe umilianti consuetudini, anche attraverso circolari; do atto del fatto che vi sono stati direttori di carceri che hanno favorito l'instaurarsi di un clima più umano. (*Interruzione del deputato Romualdi*). Ma, onorevole Romualdi, ella mi

darà atto che esiste una profonda differenza fra l'adottare un certo atteggiamento per buon senso, per umanità, per elementare dovere di rispetto della persona (in definitiva, il rapporto è sempre tra due uomini, anche se uno è il direttore e l'altro un condannato, forse solo per aver rubato dei meloni) e l'attenersi ad una normativa vincolante, che non consenta, ove lo si volesse, di chiamare il detenuto soltanto con un numero. Il punto di scelta fondamentale sta lì.

ROMUALDI. Su queste cose siamo d'accordo, ma dico che era così anche prima. Se ora è la legge a stabilire talune norme di comportamento, tanto meglio.

FELISETTI, *Relatore*. Torno ora al tema dal quale, anche per colpa mia, ci siamo distolti: quello dei permessi.

In Commissione se ne è parlato a lungo, con l'ipotesi di soluzioni e considerazioni che sono state qui ricordate. Si è notato che concedere un permesso di uscita per rapporti affettivi e sessuali implica il lasciare ad uno quel minimo di libertà senza di che l'effetto non si raggiunge. Possiamo forse instaurare delle cautele in base alle quali accompagniamo l'uomo al quale viene concesso il permesso, per modo che vi sia la guardia, l'agente di custodia ai piedi del letto?

ROMUALDI. Speriamo di no!

FELISETTI, *Relatore*. Non sono cose da ridere. Sto mettendo in evidenza quelle che sono le difficoltà connesse all'esercizio effettivo del diritto al permesso. Forse che le possiamo eliminare attraverso limiti di tempo o di spazio? Se a chi dice: «Io devo andare in Sicilia», replichiamo: «No, il limite è quello territoriale del carcere dove ti trovi», evidentemente neghiamo il principio, a questo punto. Sto elencando tutti gli elementi, esasperati fino all'assurdo, per mettere in evidenza come sia difficile, se non impossibile, disciplinare l'esercizio effettivo di questo diritto al permesso.

Aggiungo una considerazione ovvia, che è già stata fatta: la concessione del permesso anche nel primo anno ad un condannato a vent'anni è rischiosa. In me stesso, posto che fossi in quelle condizioni e mi si concedesse la possibilità di avere il permesso, l'istinto di libertà sarebbe insopprimibile, vincerebbe ogni considerazione di dovere sociale, ogni motivo di riconoscenza verso chi ha avuto fiducia in me; perché è un imperativo che non nasce dalla ragione, ma dall'istinto. È chiaro

che in tale situazione seguirei l'istinto, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Queste sono le considerazioni in base alle quali vi è una grande difficoltà per la pratica realizzazione di un istituto come questo, che per tanti versi sarebbe sacrosanto. D'altro canto, il problema non è risolvibile con dei palliativi, come quello di concedere la libertà all'interno. Non voglio cadere in notazioni di dubbio gusto ipotizzando le situazioni che possono derivarne. Ricordo nondimeno che nelle carceri vi sono gli uomini, ma vi sono anche le donne, per le quali esiste identico diritto e identico bisogno. Né voglio prendere in considerazione l'altra proposta di risolvere il problema sotto l'angolo visuale della conservazione della famiglia. Infatti, se parliamo di esigenze affettive e sessuali, esse esistono per chi abbia famiglia come per chi non sia sposato e famiglia non abbia. Introduremmo pertanto una gravissima discriminazione, e prego i colleghi, con un po' di fantasia, di supporre di essere presenti ed assistere a ciò che accadrebbe fra chi può, essendo sposato, e chi non può non essendo sposato.

Di qui le nostre perplessità. Il problema esiste: perché non confessarlo? Il nostro arrenderci nella situazione attuale ad una constatata impossibilità di risolvere il problema corrisponde anche al fatto che neppure in altri paesi tale soluzione è stata trovata. Ritengo che dir questo non sia sminuire né la funzione dell'uomo né quella del legislatore, ma significhi collocarsi in termini realistici di fronte al problema, considerando attentamente tutti i valori della severità della legge e dei diritti dei soggetti per i quali alcune possibilità sono limitate o impedita per un certo periodo di tempo.

Il ragionamento varrebbe anche se il problema riguardasse un solo individuo, perché la libertà non si commisura in ragion di quantità, ma di qualità. Tuttavia — non lo dico a mo' di consolazione, ma per ridimensionare i termini del problema — è opportuno ricordare che esso riguarda solo una certa popolazione carceraria, non tutta: e ciò perché per tutti coloro che possono beneficiare dell'affidamento in prova, della semilibertà, di altri benefici, il problema è risolto. Quindi, la fascia di coloro per i quali il problema sussiste è modesta. Esaminando tutti gli istituti, si tratta forse, in ultima analisi, di un falso problema. Quando si è tentato di esaminare altre ipotesi di soluzione, si è ad esempio proposto di concedere il permesso quando la pena sia stata già scontata per la metà o per i due terzi, e ciò in quanto verso lo scadere della

pena il problema del ricupero e del collegamento con la società si renderebbe più vivo. Se ciò fosse vero, in primo luogo non si risolverebbe nulla; anzi, c'è da dire che più lunga è la pena che si deve scontare, maggiore è la necessità di provvedere alle dette esigenze con quella cadenza e frequenza che sono nell'ordine delle umane cose. Quindi, non è quella la via.

Ed allora — non so se sto scoprendo una cosa sulla quale non abbiamo prima tutti quanti riflettuto — sottolineo un altro elemento. La libertà condizionale, cioè, può essere concessa a qualsiasi condannato, e dunque anche a quelli cui ci riferiamo, quando sia stata scontata almeno la metà della pena. Perciò, accanto agli istituti previsti come misure alternative della pena (e si tratta di misure che possono essere adottate nel momento iniziale della condanna, in un momento successivo, o in ogni tempo lungo l'arco della detenzione in carcere) c'è anche questo rimedio, che può investire un qualsiasi condannato, dunque anche quelli che hanno subito condanne di tale gravità da non poter beneficiare dell'altro tipo di provvidenze (affidamento, semilibertà). Vedremo in sede d'esame degli emendamenti quali altri suggerimenti più concreti possano essere offerti in proposito.

Sono relatore del provvedimento in esame per conto della Commissione giustizia; sento, quindi, di condividere quel che la Commissione ha fatto, non solo per dovere d'ufficio, ma per intima persuasione. Mi rendo conto che certe incombenze che si ricevono possono, rispetto a determinate tendenze, anche mie, risentirsi come limitative in relazione alla posizione psicologica e politica che si possiede. Far politica, però, significa collocare le cose al tempo giusto e nella realtà; senza perdere la prospettiva, ma collocandole al tempo giusto. Perché questa premessa? Si guardi al tema delle spese. Abbiamo introdotto un certo sistema di remunerazione del lavoro carcerario, lo si chiami retribuzione oppure mercede. A qualcuno fa velo il tipo di denominazione data... « Oh dignitosa coscienza e netta, come t'è picciol fallo amaro morso » !

COCCIA. È arcaica...

FELISETTI, *Relatore*. Abbiamo affermato, con l'articolo 2, che lo Stato anticipa le spese di mantenimento in carcere; ma abbiamo altresì detto, ed in questo consiste l'innovazione rispetto al testo del Senato, che lo Stato ha diritto alla ripetizione delle stesse. Si tengano presenti due elementi contenuti nel progetto in discussione. Il primo è

che esiste un sistema di retribuzioni che consente, attraverso l'obbligatorietà del lavoro inteso come strumento del trattamento, di conseguire una certa utilità economica; tant'è che, per altro verso, si è detto: ma insomma, non assicuriamo il lavoro all'esterno, e poi lo garantiamo all'interno delle carceri? Tolgo di mezzo tutte quelle esagerate spinte in una certa direzione che sono venute, abbastanza inopportuna, anche da qualche movimento sindacale, per una pretesa concorrenza sul piano del lavoro fra lavoratori interni e lavoratori esterni (tutto ciò quando, se vogliamo ricondurci alla nostra matrice politica, entrambi i lavoratori sono vittime di un certo tipo di sistema, e basta). Ma vi è di più. Sta di fatto che, dopo avere affermato il principio della ripetizione delle spese di giustizia e delle spese di mantenimento, come diritto dello Stato in relazione all'affermazione del diritto-dovere al lavoro e quindi alla retribuzione da parte del detenuto, si è anche preso in considerazione — cosa che mi pare non sia stata tenuta presente dall'onorevole Accreman, che ha mosso un certo tipo di appunto — l'articolo 57. L'onorevole Accreman ha detto: dovrete quanto meno introdurre un principio moderatore, in forza del quale affermare che i possidenti pagano e gli altri no. Ma questa previsione è stata fatta! Con l'articolo 57 del disegno di legge si prevede, infatti, la remissione del debito per coloro che non sono in grado di pagare (assicurate le esigenze della famiglia, gli obblighi agli alimenti, e quant'altro). Mi pare, dunque, che le cose siano condotte in termini decisamente accettabili.

TASSI. Esiste già nell'ordinamento attuale il mancato recupero verso i non abbienti.

FELISETTI, *Relatore*. Vi prego di non interrompermi, onorevoli colleghi, altrimenti mi costringete a delle precisazioni che si ritorcerebbero contro di voi.

Nell'attuale sistema la condizione di chi non è in grado di pagare è regolata da un meccanismo ben diverso, non dissimile da quello che si applica a chi non onora una cambiale. In sostanza è lo stato di necessità che fa legge. E infatti previsto che il procedimento dell'esecuzione sia esaurito, fino ad arrivare alla constatazione dell'incapacità di pagamento, il che — come ognuno può comprendere — è cosa ben diversa dall'istituto della remissione del debito, che si esaurisce in una constatazione di ordine amministrativo interno, e presuppone, come elemento ulteriore, la condotta esemplare dell'interessato.

TASSI. Ipocrisie !

FELISETTI, *Relatore*. No, onorevole Tassi, non sono ipocrisie.

L'ultima considerazione fatta dall'onorevole Accreman, anch'essa sul piano dei contenuti, riguarda la nuova formulazione dell'articolo 3, in relazione al quale si è sostenuto che avremmo soppresso (l'ho anche letto sui giornali) i diritti originariamente riconosciuti dal provvedimento in esame ai carcerati. Mi permetto di correggere l'appunto. Non è stato soppresso il diritto, ma è stata soppressa la norma in base alla quale si riconosceva al detenuto l'esercizio personale, diretto — civilistico, in poche parole — del diritto al tipo di trattamento previsto dal disegno di legge in esame. In sostanza, la norma recata dall'articolo 3 riconduce il rapporto fra Stato e detenuto nel quadro generale dei rapporti intercorrenti fra Stato e cittadini in relazione a taluni servizi pubblici (illuminazione, sanità, viabilità ed altro), cioè nei termini di un dovere della società dal quale non scaturisce alcun diritto soggettivo perfetto per il singolo cittadino, sibbene un interesse. Non mi dilungo su questa materia, per non fare delle trattazioni inutili, parendomi che il concetto sia stato chiaramente recepito.

Concludo aggiungendo alcune considerazioni in merito alla critica più di fondo rivolta nel corso della discussione. È una critica che muove da preoccupazioni di cui siamo partecipi tutti: la Commissione, coloro che hanno presentato il progetto, i vari ministri che si sono succeduti nel corso della sua lunga preparazione. Gli onorevoli Olivi, Antonino Macaluso, Accreman, Stefanelli, Perantuono ed altri hanno affermato che si tratta di una bella legge, ma che rischia di non essere applicata, con la conseguenza di accendere — questa volta, sì, in modo legittimo — agitazioni e fermento nei destinatari. Credo che a questo riguardo l'onorevole Pennacchini, sottosegretario di Stato per la giustizia, che ha tanto lavorato per questo disegno di legge, potrà dare notizie concrete ed ufficiali. A me preme ribadire che di questo fatto ci siamo preoccupati tutti, e non solo da oggi. E non è per civetteria personale che io ricordo, a chi non l'ha voluta leggere, che la relazione si conclude proprio affermando che la riforma potrà avere un senso se gli istituti previsti nel provvedimento in esame troveranno rapida applicazione grazie alla disponibilità dei mezzi necessari. Mi riferisco ai problemi dell'edilizia, a quelli dei servizi sociali. Pensiamo al costo dei centri d'assi-

stenza all'esterno per gli affidati in prova, della sorveglianza all'esterno, del lavoro, delle stesse esigenze interne di vita e di trattamento. Siamo stati noi a porre, per primi, questo problema. Ma penso che in proposito l'onorevole sottosegretario potrà dire qualcosa di più concreto.

Analogamente devo aggiungere che la Commissione (e nella relazione si è fatto cenno anche a questo) si è fatta carico di alcuni problemi collaterali, non per cominciare da Adamo ed Eva e rifare la storia di tutto, comprendendo in un unico problema tutti i problemi (il che è, poi, l'unico modo di non fare alcunché), ma allo scopo di ricondurre a questa tematica quelle che sono le premesse di ogni serio discorso riformatore nel campo penitenziario. Nella relazione ho sottolineato che gli agenti di custodia sono anch'essi vittime di questo sistema.

Nel corso del dibattito è stato giustamente ricordato — e noi siamo partecipi di queste considerazioni — il caso di Alessandria. Ad Alessandria — ed è un fatto per cui abbiamo provato e proviamo un'emozione profonda — è morta, vittima della propria abnegazione e del proprio attaccamento al dovere, una giovane donna appartenente a quel servizio di assistenza previsto nel disegno di legge: servizio riconosciuto necessario non solo all'interno del carcere, ma anche all'esterno, attraverso la consegna, la custodia, l'educazione e le ricerche sulla persona degli affidati.

Nella relazione è scritto che gli agenti di custodia condividono la condizione dei carcerati; e questa espressione potrebbe anche essere presa alla lettera, perché la Camera ricorderà che si è avuta notizia addirittura di casi di sottoscrizione in comune, fra carcerati e guardie, di ordini del giorno di protesta per le dure condizioni di vita alle quali gli uni e le altre sono soggetti. Come negare infatti che, quando nel carcere esistono proibitive condizioni di affollamento e di faticosità, non dissimili sono la sofferenza e l'oppressione per i custoditi e per i custodi, specie quando una situazione di tensione e di pericolo inasprisca le ordinarie condizioni del servizio ?

Abbiamo parlato del pericolo di contagio carcerario e della necessità di isolare i grandi delinquenti perché non esercitino un malvagio influsso sui detenuti per minori reati. Vorrei invitarvi a leggere le pagine dei giornali di oggi. Non so se certi particolari dei fatti accaduti a Roma, a Milano e a Napoli risulteranno confermati. Né m'interessa ora risolvere il dilemma se fatti come queste esplo-

sioni accompagnate da altoparlanti che incitano alla rivolta accadano per caso o perché programmati; così come non voglio neanche affrontare il discorso delle etichette (perché quando si lasciano i biglietti di visita, delle due l'una: o si vogliono confondere le acque, o si deve avere il coraggio di dire esattamente chi si è). Quel che mi interessa è un altro discorso, attraverso il quale si fa luce la tesi secondo cui la riforma carceraria non deve avvenire soltanto all'interno del carcere, ma è un problema dell'intera società e va visto nel quadro di una concezione che non sia dicotomica: la società si mutila di una parte di se stessa quando *a priori* rinuncia alla riconduzione nel proprio seno di chi è recuperabile e può appunto essere recuperato sol che non si guasti nel carcere per promiscuità. Le notizie di questa mattina ci dicono questo: dall'esterno, con megafoni, con altoparlanti, con bombe si è cercato di provocare una sollevazione; dall'interno delle carceri si è risposto con un rifiuto. Forse non è trascurabile il fatto che questi tentativi coincidano con la nostra discussione; come non è trascurabile il fatto che all'interno essi siano stati respinti proprio in attesa di un comportamento conclusivo e responsabile del Parlamento. E tale io lo auguro, pur nelle condizioni attuali, con l'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi al centro e a sinistra*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):

ROGNONI ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (229), *con modificazioni*;

dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatore DE LUCA: « Provvedimenti in favore dei ciechi » (*approvato dal Senato*) (2569); DELFINO: « Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati » (1455), *in un testo unificato e con il titolo: « Provvedimenti a favore dei ciechi »* (2569-1455);

dalla XIV Commissione (Sanità):

Senatori PITTELLA e FERRALASCO: « Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina

anti *D* alle donne *RH* negative non immunizzate » (*approvato dal Senato*) (2383), *con modificazioni e con il titolo: « Somministrazione di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale ».*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito in quest'aula sul nuovo ordinamento penitenziario è stato senza dubbio ampio e approfondito e ha toccato pressoché tutti gli aspetti — giuridici, etici, sociali, politici, economici — della questione, sulla base di quanto già trattato con prolungato esame in questa e nella passata legislatura nell'altro ramo del Parlamento e del dibattito analiticamente svolto in Commissione, di cui la relazione Felisetti è stata la fedele ed intelligente espressione.

Ringrazio quindi innanzitutto l'onorevole relatore, anche per la replica testé pronunciata, che integra e sodisfa in modo esauriente, ma anche acuto e brillante, l'esposizione e gli interrogativi scaturiti nel corso dei vari interventi. Desidero altresì ringraziare gli onorevoli colleghi intervenuti, specie coloro che, liberatisi da qualche preconcepita posizione di critica, forse dovuta più alla loro posizione politica che a personale convincimento, hanno affrontato il tema nella sua cruda realtà, animati dall'intento di arrecare un concreto e costruttivo contributo alla funzione sociale delle nuove norme al nostro esame, invece di limitarsi — come è stato fatto da altri — a lanciare sterili critiche, assolutamente prive di qualsiasi proposta positiva.

Nel quadro di quanto già esposto dal ministro Zagari all'inizio del dibattito, a questi più efficaci e costruttivi interventi intendo rivolgere brevemente alcune parole di replica, riconfermando la posizione del Governo, che non sempre è stata individuata nella sua esatta realtà, ma a volte è stata distorta e trasformata per renderla bersaglio più agevole alle critiche, pronte e copiose in questo tema così tormentato, provenienti specialmente da un particolare settore della Camera.

Dichiaro a questo proposito del tutto fantasiose le accuse, rivolte in particolare anche

all'onorevole ministro (che, tra l'altro, ha sempre preventivamente concordato ogni decisione con gli organi tecnici del Ministero e con chi vi parla), di voler allentare ogni vincolo di tutela dell'ordine e della disciplina all'interno delle carceri, addirittura anticipando o scavalcando il nuovo ordinamento penitenziario con circolari ministeriali.

La prima circolare che, senza ledere alcuna norma legislativa, introduceva per i detenuti un trattamento più umano e più aderente alla Costituzione risale al 1953, e reca la firma del compianto senatore Zoli. Né attentato alla sicurezza può considerarsi — come testé si è ricordato — la sostituzione del nome al numero nell'identificazione del carcerato, o l'abolizione del vestito a strisce, o la ripulsa della coazione fisica, della violenza, del letto di contenzione; non diversamente dicasi per la concessione — con le opportune cautele — di più frequenti colloqui con i familiari e per il permesso di leggere la stampa, anche quella politica, o di assistere alla televisione. Tutti i settori della Camera hanno dimostrato di essere d'accordo su questa impostazione; ed assicuro la Camera che non c'è stato nulla di più.

Ed è inutile insistere ancora sul significato che si è voluto attribuire al cosiddetto « regime conviviale », quasi si volesse trasformare le prigioni in allegri ritrovi, quando con tale espressione si è voluto intendere soltanto l'abbandono di qualsiasi forma di inutile segregazione e di rigidità, per dar vita ad iniziative come il lavoro, lo sport, lo studio, che comportano necessità associative. Anche la recente circolare dell'aprile 1974, a firma del ministro Zagari, confermando i predetti orientamenti, ha ribadito che con essi non si intende creare lassismo o permissività, e che la vita negli istituti deve svolgersi nell'osservanza rigorosa della disciplina e delle norme a presidio della sicurezza e dell'ordine.

Orbene, proprio per evitare anche presso la pubblica opinione, molto attenta al riguardo, impressioni errate o reazioni inadeguate, è opportuno ribadire che, in primo luogo, la umanizzazione della pena e la sua funzione rieducativa, volute dalla Costituzione e dalle più moderne conquiste della politica penitenziaria sul piano internazionale, sono precise direttive del Governo, che non intende recedere di fronte alle speciose accuse di lassismo, di permissivismo o di altre supposte debolezze.

La condizione di detenuto non è abolitiva o riduttiva della condizione umana, e al detenuto non possono essere inflitte sanzioni o

trattamenti che lo degradino o mortifichino nella sua qualità di uomo.

Il Governo, ben consapevole che in pratica tale obiettivo non è ancora interamente raggiunto, non intende desistere dallo sforzo di eliminare qualsiasi disumanità nella vita carceraria, adoperandosi altresì perché con ogni mezzo possa essere favorita la rieducazione del condannato. La società ha diritto, sì, che un criminale paghi per la sua colpa; ma ha ancora più interesse che quel soggetto non torni a delinquere. E questa finalità non può certamente essere facilitata affidando alla pena soltanto una funzione punitiva, affittiva, retributiva o vendicativa.

Secondo: il miglioramento delle condizioni di vita del detenuto e l'orientamento verso l'umanizzazione e la funzione rieducativa della pena non possono essere considerati in sé come capaci di compromettere la sicurezza all'interno delle carceri e di rappresentare un pericolo per la società, perché al mantenimento di queste ultime esigenze sono subordinati.

È quindi assolutamente privo di fondamento ritenere che l'umanizzazione comporti l'abolizione di qualsiasi cautela diretta ad impedire sommosse, devastazioni, reati all'interno delle carceri, possibilità di evasione o altro.

È assurdo pretendere che la finalità di risocializzare il delinquente comporti la riammissione nella società anche di elementi ancora pericolosi; o che implichi il permettere anche saltuari contatti con la società a chi non dà pieno affidamento di essere meritevole della fiducia accordatagli e in grado di rispondervi positivamente.

L'esigenza di umanizzazione e quella di difesa sociale non sono inconciliabili, ed esiste certamente una larga fascia, delimitata dall'iniziativa umanizzatrice da un lato e dalla protezione della società dall'altro, entro cui una grande parte della popolazione detenuta attende i benefici di una legislazione più umana, più moderna, più adeguata, più sensibile alle istanze e alle necessità sociali del momento.

A questi criteri risponde innanzitutto l'impostazione dell'ordinamento penitenziario al nostro esame.

Si è osservato ancora che esiste un certo divario fra quello che l'ordinamento prevede e le possibilità di una sua integrale applicazione. È certo innegabile che una più congrua disponibilità di risorse economiche renderebbe più agevole ed efficace la piena realizzazione dei nuovi criteri della vita penitenziaria. A questo riguardo, darò al termine del mio intervento una comunicazione alla Camera in

merito a un adeguato aumento della dotazione stanziata in bilancio per l'esecuzione del disegno di legge in esame.

Non si può tuttavia pretendere che questo settore sia escluso affatto dalla linea d'austerità e di parsimonia cui si ispirano oggi le finanze dello Stato, anche se il bilancio della giustizia non è mai stato florido, neppure nei periodi di normalità. Ma — mentre auspichiamo il coronamento degli sforzi intesi a ricondurre presto a normalità la situazione economica, così che anche le disponibilità nel settore della giustizia siano sufficienti o almeno tali da non ostacolare l'applicazione delle nuove norme — gli operatori del mondo penitenziario sanno che per ora dovranno prodigarsi al massimo per consentire l'attuazione del nuovo ordinamento soltanto con i mezzi che oggi ci sorreggono.

E sia consentito a questo punto al rappresentante del Governo di esprimere la sua ammirata gratitudine all'intero personale della amministrazione penitenziaria: in primo luogo al corpo degli agenti di custodia, che si adopera al massimo delle sue possibilità, in condizioni spesso di grande disagio, cercando sempre di supplire con una presenza più impegnata alla scarsità di personale dovuta anche alle difficoltà nei nuovi reclutamenti. La storia considera eroi quanti offrono la propria vita per la patria; non minore eroismo va attribuito a quegli agenti — e non sono stati pochi — che non hanno esitato, in perfetta coscienza, ad offrire il bene supremo della vita in difesa della società, contro detenuti armati decisi ad abbattere con la violenza ogni ostacolo alla loro evasione. Episodi di eroismo e sacrificio della vita non sono mancati neppure tra il personale civile penitenziario: ispettori e direttori, medici, insegnanti, ragionieri, assistenti sociali, educatori, cappellani, come tristi cronache recenti ci ricordano e come — per non aver raggiunto i fatti un sufficiente grado di gravità, pur comportando manifestazioni di un elevatissimo potenziale di coraggio — spesso si ignora. A tutti vada il commosso e profondo omaggio del Governo e del paese.

Per ciò che attiene al miglioramento, anche recentemente qui invocato, delle condizioni economiche e funzionali del personale penitenziario, pur considerate le già accennate difficoltà di reclutamento e di bilancio, voglio assicurare che il problema è alla vigile attenzione del Governo, che naturalmente lo esaminerà nell'attuale quadro di parità con le altre forze di polizia e con le analoghe posizioni del pubblico impiego.

Alcuni oratori, anche concedendo che ci si trovi di fronte ad una buona legge, hanno ammonito che anche in questo campo l'uomo è sempre la misura di tutte le cose e a nulla vale la buona qualità della norma se non si possiede l'elemento umano adatto a renderla operante. Credo di poter affermare che l'attuale personale penitenziario, per la sua capacità ed esperienza, sotto la vigile guida del Ministero e l'assiduo controllo della pubblica opinione e del Parlamento, i cui membri hanno sempre libero accesso negli stabilimenti di pena, potrà assicurare un'applicazione della nuova normativa secondo i nuovi principi basilari che la ispirano: umanità, rieducazione, difesa della società. Ma nessun risultato potrà essere apprezzabile — come ha testé ricordato l'onorevole Felisetti — senza il conforto, io direi senza il concorso, della pubblica opinione e della collettività. E a questo proposito assai pericoloso reclamare inasprimenti di pena, di trattamento, sotto la spinta emotiva di taluni efferati delitti, salvo magari commuoversi di lì a poco per la sorte umana dello stesso criminale, considerando lo Stato, a seconda dei momenti, debole o aguzzino. E pericoloso ed ingiusto descrivere i luoghi di pena, a seconda dei punti di vista, quasi come alberghi con corredo di camerieri, televisione e telefono in cella, oppure alla stregua di squallidi angoli di caverna privi d'aria, di luce e del minimo necessario alla vita. Certo, visitando molte carceri italiane ho notato che esistono ancora molte deficienze, che vanno sia pur lentamente colmandosi. Ma una più onesta ed informata valutazione della realtà renderebbe il compito di chi deve provvedere certamente più sereno e più agevole.

Così come ho notato che non giovano alla tranquillità e al regolare svolgersi della vita carceraria talune teorie, che trovano fertile terreno di sviluppo fra i detenuti, secondo cui il crimine non sarebbe una scelta cosciente e volontaria del reo, ma una via che spesso la società moderna costringe a percorrere. In questa falsa prospettiva il detenuto è portato a considerarsi ingiustamente ed esageratamente punito; e ciò alimenta sempre un'acredine e una ribellione interna, destinate ad esplodere più facilmente quando ci si convince addirittura che la responsabilità non è di chi commette il reato, ma della società. Ora questa società non può esimersi dall'obbligo di autodifendersi, con l'eliminazione delle cause di malcontento sociale, certamente, ma anche mediante la generale ripulsa di indirizzi che portano nefaste conseguenze non sol-

tanto nella fase repressiva, ma anche e forse soprattutto in quella preventiva.

L'allargata spirale del crimine non è infatti estranea a talune forme di giustificazione e di sopportazione che certi settori della società sembrano accogliere (in verità con maggiore diffusione in altri Stati, quelli cosiddetti più progrediti) per civetteria ideologica.

Ripeto che in Italia non abbiamo ancora assistito alla diffusione allarmante di una mentalità che sembra giustificare o « fatalizzare » il crimine, con conseguenze assai preoccupanti per l'aumentato indice qualitativo e quantitativo del comportamento antisociale, così come insegnano talune manifestazioni, anche recenti, nei paesi dell'America del nord e dell'Europa, in particolare nei paesi scandinavi, in Gran Bretagna, nei Paesi Bassi e nella vicina Francia.

A questa situazione può ovviare soltanto la riaffermazione dei sani ed equi principi etici e naturali su cui la società si regge. Ma qualsiasi anche temporanea e settoriale deviazione deve essere immediatamente fronteggiata da uno Stato forte della sua funzione e responsabilità, capace di reprimere e impedire il dilagare del crimine, fornendo a chi è preposto alla sicurezza pubblica le leggi e i mezzi adatti per raggiungere tale fine nell'ambito che la Costituzione prevede.

E quanto è avvenuto e sta avvenendo nel nostro paese, ove pure dobbiamo registrare, diversamente da altri Stati (come la Francia, gli Stati Uniti), che la diffusa aspettativa del mondo penitenziario per questa legge ha determinato negli ultimi tempi l'attenuarsi e il ridursi quasi a nulla delle agitazioni e sommosse. Teniamo conto soprattutto che il periodo estivo, che è quello di maggiore insofferenza e possibilità di ribellione, è trascorso praticamente senza episodi di rivolta collettiva degni di nota. Anche questa impressione ho potuto ricavare nel corso delle mie visite negli stabilimenti di pena, ove, fra l'altro, è ora diffusa (salvo punte particolari ostinatamente refrattarie a qualsiasi richiamo alla logica e all'ordine), e nonostante gli incitamenti esterni, anche ieri lanciati con l'ausilio di cosiddette radio-bombe, la convinzione che agitarsi scompostamente e furiosamente non solo peggiora la situazione del detenuto, che dovrà rispondere dei nuovi reati commessi e dovrà vivere spesso per qualche tempo negli ambienti da lui stesso devastati o resi inabitabili, ma non risolve, anzi ritarda la soluzione dei problemi per cui l'agitazione è nata.

Ci si è in particolare convinti che le modificazioni, spesso restrittive, introdotte dalla Camera al testo licenziato dal Senato, e il più approfondito esame in Assemblea del provvedimento, hanno in parte tratto origine dai tragici eventi che hanno in quei giorni insanguinato le carceri italiane; senza il sopravvenire di essi infatti il testo oggi al nostro esame non solo sarebbe più aperto alla fiducia nel recupero, ma soprattutto sarebbe già diventato da tempo legge operante.

Gran parte dei detenuti, specie i definitivi, pur nella reazione non sempre sopita per il disagio del loro stato, sono pienamente convinti che le sommosse hanno in ogni caso una conseguenza certa: quella di aggravare e di prolungare fatalmente la condizione disagiata. Ho notato infine come il detenuto inserito in un contesto penitenziario carente d'impegno rieducativo si trovi più esposto alla commissione di nuovi reati, proprio per le influenze negative dell'ambiente. Nessuna legge, nessun ordinamento, per quanto perfetto e moderno possa essere, è riuscito in alcun paese del mondo, senza una generosa e continua opera del personale, ad estirpare nelle grandi carceri il fenomeno della prevalenza d'alcuni gruppi o di alcuni caporioni su altri, a cancellare completamente la sensazione che disobbedire a questi capi sia assai più rischioso che disobbedire ai regolamenti ufficiali, creandosi così veramente uno stato di continuo pericolo in cui il detenuto versa senza responsabilità alcuna. Sono, tutti questi, aspetti su cui abbiamo studiato, meditato, riflettuto a lungo senza lasciarci fuorviare da facili critiche o da suggerimenti quanto meno inesperti.

Lo Stato deve essere comprensivo, ma per questo non può cessare di essere giusto e forte, dimostrando in ogni occasione la sua capacità di reprimere ogni violazione della legge, ogni rifiuto di ottemperare a statuizioni che provengono da un'autorità democratica e liberamente espressa. Tali manifestazioni, sia pure giustificate da presunti diritti, rappresentano sempre un'offesa alla volontà popolare, alla Costituzione. E non è tollerabile la sostituzione di un proprio stato di comodo allo stato di diritto. Questi sono i criteri che hanno ispirato il Governo nel richiedere al Parlamento l'emanazione delle nuove norme di ordinamento penitenziario al vostro esame; questi sono i motivi per i quali chiediamo, onorevoli colleghi, di darci la vostra approvazione.

Devo infine doverosamente far presente che da contatti avuti con il Ministero del tesoro è emersa la necessità di prevedere nel

testo della legge la copertura finanziaria per il prossimo anno 1975. Tale necessità è imposta dal dettato dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione alla circostanza che è stato già approvato il progetto di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

Lo stesso Ministero del tesoro ha comunicato che, a seguito di una valutazione complessiva e realistica dei costi connessi con la attuazione del nuovo ordinamento, si è provveduto a stanziare un accantonamento di 25 miliardi di lire sul fondo globale del medesimo Ministero, di cui dovrà farsi apposita menzione nel testo della legge.

Per questi motivi, e per consentire di proporre all'Assemblea una formulazione definitiva degli emendamenti preparati dalla Commissione per sottmetterli alla considerazione dell'Assemblea — come quelli relativi all'istituto per gli studi penitenziari e ad altre questioni rimaste insolute — chiedo la convocazione del « Comitato dei nove », per ottenere altresì, ai fini della sollecitazione dell'*iter* parlamentare, l'esame preventivo e la possibile concentrazione degli emendamenti preannunciati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la approvazione di questa legge non potrà certo segnare la soluzione perfetta e integrale dei problemi penitenziari. Ma essa va esaminata soprattutto sotto il profilo dell'idoneità e della sensibilità del Parlamento a tradurre in norme concrete le istanze che provengono da una società in sviluppo, da una società più umana e che non per questo cessa di autodifendersi; una società che pur in quest'ora, cioè in periodi, onorevole Santagati, in cui forse stenta ad esprimersi con stabili vertici, non esita a confermare la sua incondizionata fedeltà alla forma democratica prescelta, l'unica, oggi come domani, atta a garantire, con la libertà, la pace, la sicurezza e il benessere dei cittadini. *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Evangelisti, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel

reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 199).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

Proposta di legge costituzionale **BIRINDELLI:** « Modifica all'articolo 59 della Costituzione » (3146) *(con parere della VII Commissione);*

« Istituzione di ruoli organici statali del personale dell'Istituto centrale di statistica » (3154) *(con parere della II e della V Commissione);*

DEL PENNINO ed altri: « Norme sui depositi dei fondi degli enti pubblici non economici » (3180) *(con parere della VI Commissione);*

alla II Commissione (Interni):

GIRARDIN ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernente nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (3206) *(con parere della I Commissione);*

alla IV Commissione (Giustizia):

BELLUSCIO: « Abrogazione degli articoli 3, 391, 398 del codice civile; modifica degli articoli 2, 399, 1837, 2580 del codice civile; nuove norme in materia previdenziale » (3182) *(con parere della I e della XIII Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Soppressione del monopolio dei prodotti derivati del tabacco » (3220);

alla VII Commissione (Difesa):

BIRINDELLI: « Adeguamento delle indennità di ausiliaria e speciale per gli ufficiali e indennità speciale per sottufficiali che cessano dal servizio permanente » (3139) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione);*

BIRINDELLI: « Modifiche agli ordinamenti delle forze armate e corpi armati dello Stato ed istituzione di un comitato promotore per il personale militare » (3141) (*con parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

BIRINDELLI: « Modifiche alla composizione delle commissioni di avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (3142) (*con parere della I Commissione*);

BIRINDELLI: « Modifiche alle norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate » (3144) (*con parere della II e della VI Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

BERLINGUER GIOVANNI ed altri: « Coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica » (2885) (*con parere della I, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*);

SABBATINI ed altri: « Contributo annuo dello Stato in favore della libera università di Urbino » (3179) (*con parere della I e della V Commissione*);

STORCHI ed altri: « Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso » (3214) (*con parere della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: « Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) » (3211) (*con parere della V e della X Commissione*);

alla XI Commissione (Agricoltura):

MIRATE ed altri: « Nuove norme per il credito agevolato per la conservazione e la tempestiva immissione sul mercato dei prodotti agricoli » (3213) (*con parere della V e della VI Commissione*);

BORTOLANI ed altri: « Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione » (3235) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

MAROCO ed altri: « Miglioramento della misura dell'assegno di incollocabilità erogato dall'ANMIL » (3203) (*con parere della V Commissione*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 4 ottobre 1974, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624);

— *Relatore:* Felisetti.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

(2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LA TORRE, CORGHI E BORTOT. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponda a verità il fatto che l'INPS, attraverso il quale vengono erogate le pensioni e le indennità di disoccupazione provenienti dalla Germania, effettua il cambio del marco nella misura di 180 lire con grave danno per i lavoratori interessati.

Gli interroganti, nel caso, desiderano conoscere quali urgenti provvedimenti si adotteranno per normalizzare la situazione anche con il versamento delle differenze indebitamente trattenute agli interessati. (5-00881)

CORGHI, CARDIA E BORTOT. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza che al consolato di Amsterdam si richiede il versamento di 23 fiorini ai nostri connazionali colà emigrati per il rinnovo del passaporto in contrasto con le disposizioni di legge vigenti che esonerano gli emigrati dal pagamento di questa tassa.

Gli interroganti desiderano inoltre conoscere quali misure saranno adottate affinché cessi l'abuso e siano rimborsati gli aventi diritto. (5-00882)

RAICICH E CORGHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative abbiano assunto o intendono assumere per dare concrete e non elusive risposte agli insegnanti italiani non di ruolo operanti in Belgio, in Olanda e nel Lussemburgo; essi da molti anni chiedono uno

statuto giuridico che riconosca la loro responsabile funzione presso le nostre comunità emigrate, fanno rilevare che i loro stipendi sono fermi a livelli del 1967, mentre il costo della vita è notevolmente aumentato, lamentano che dopo reiterate assicurazioni e promesse fatte dal Ministro degli esteri, che dava garanzia di soddisfare entro breve tempo le più giuste richieste, sia disceso il più totale silenzio da parte del Governo; di fronte a tale situazione la categoria è scesa in agitazione e si trova dal 1° settembre, data di inizio delle lezioni in quei paesi, in stato di sciopero; gli interroganti sollecitano i Ministri competenti a un rapido intervento che risponda alle sopra elencate richieste e consenta perciò la riapertura dei corsi di italiano per la comunità dei nostri lavoratori all'estero, che già così gravemente sono colpiti nel diritto allo studio. (5-00883)

GIOVANARDI, FERRI MARIO, STRAZZI E ARTALI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

atteso che nelle giornate mediche di Vibo Valentia esimi studiosi e ricercatori hanno posto in allarmante evidenza la nocività dei recipienti in plastica usati come contenitori alimentari;

che hanno confortato queste loro asserzioni con argomentazioni scientifiche e circostanziate ed attendibili proprio perché scaturite da ricerche serie e precise;

cosa si ripromette di fare il Ministro per accertare con ogni mezzo a disposizione la validità delle tesi sostenute alle giornate mediche di Vibo Valentia;

cosa intende fare qualora tali accertamenti confermassero la nocività dei recipienti in plastica usati come contenitori alimentari;

infine quali iniziative ritenga opportuno adottare per tutelare la salute dei cittadini in questo campo e per tranquillizzare l'opinione pubblica già vivamente allarmata per l'inquinamento ed il deterioramento costante dell'ambiente. (5-00884)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ROMUALDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere perché la società Alitalia — pur essendo compresa fra gli enti indicati nell'articolo 1 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 — non consente le operazioni per la cessione del quinto al dipendente personale a terra. (4-11271)

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere notizie esatte circa il susseguirsi di azioni intimidatorie operate nella città di Aversa e nell'agro circostante nei confronti di commercianti, artigiani, professionisti da parte di elementi non certamente « ignoti » alle locali autorità di pubblica sicurezza e per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere, anche di fronte al dilagare di una nuova forma di delinquenza. (4-11272)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano — anche per evitare giudizi dal molto probabile esito negativo per la pubblica amministrazione — che all'ex maresciallo dell'aeronautica Gigante Luigi, da Lecce, già pensionato perché collocato a riposo d'autorità (posizione n. 4009280) ed attualmente alle dipendenze di diversa amministrazione dello Stato — essendo egli insegnante elementare — debba essere corrisposto l'aumento per riliquidazione della pensione che percepisce, che, tra l'altro, è di sole 60.000 lorde mensili.

Se non ritengano, dopo attento e rimediato esame, che non abbia fondamento giuridico l'invocato richiamo, per denegare tale diritto, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, così come altre autorità dell'apparato amministrativo dello Stato hanno osservato e rilevato in proposito. (4-11273)

ARMANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di disporre affinché siano superati gli intoppi che hanno impedito, fino a questo momento, la definizione della pratica esistente presso lo Ispettorato per le pensioni, relativa all'insegnante elementare Antonio De Luisa, nato ad Aiello del Friuli (Udine) il 25 novembre 1906

e residente ad Udine in via Pastrengo 10 ed in quiescenza, su domanda, dal 1° ottobre 1970.

Da quattro anni l'interessato attende la definizione della sua pratica. L'interrogante fa presente inoltre che l'insegnante De Luisa ha inoltrato, tramite il provveditorato agli studi di Udine, anche la domanda per avere l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 336, in quanto non gli sono stati ancora riconosciuti i sette anni previsti dalla legge predetta a cui stima avere diritto. (4-11274)

QUERCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde al vero:

a) che la Liquichimica SpA ha ultimato a Saline, in Calabria, uno stabilimento per la produzione di proteine dal petrolio, da utilizzare come mangime animale, in base al brevetto giapponese della Kanegafuchi già denunciato dall'ONU come tossico per l'uomo, dato l'impiego della *Candida Tropicalis*;

b) che la Liquichimica SpA, nonostante qualificate prese di posizione nel paese e nonostante non sia in possesso di alcuna autorizzazione, ha di recente acquistato la Cip Zoo, azienda per l'allevamento del pollame, onde utilizzare le bioproteine prodotte in Calabria.

Nel caso che ciò risponda al vero, chiede di sapere quali iniziative abbia intrapreso il Ministro interessato di fronte al gravissimo pericolo per la salute pubblica che, in tal modo, si verrebbe a determinare attraverso la catena alimentare.

L'interrogante chiede altresì di sapere se risponde al vero:

c) che altro stabilimento per la produzione di bioproteine è in costruzione a Sarroch in Sardegna da parte dell'ANIC, pur se basato sull'impiego della *Candida Lipolytica* e non *Tropicalis*;

d) che le analisi dell'Istituto superiore di sanità su tale *Candida* hanno già evidenziato la presenza di acidi grassi con numero dispari di atomi di carbonio in misura pericolosa per l'uomo;

e) che altre analisi sono state iniziate da tempo dall'Istituto superiore di sanità per accertare l'eventuale accumulo di paraffine negli animali nutriti con le bioproteine.

In relazione all'ultimo punto, chiede di conoscere l'esito di tali analisi, ormai certamente effettuate, e qualora esse evidenziasero un accumulo superiore a 5 milligrammi per chilogrammo (limite massimo ammesso

dalle legislazioni straniere) chiede di sapere se il Ministro interessato non ritenga di dovere immediatamente, nell'interesse della salute pubblica, revocare il decreto 20 marzo 1974 con cui si ammetteva la sperimentazione della *Candida Lipolytica*. (4-11275)

SPINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire con sollecitudine e revocare le concessioni di escavazione di sabbie silicee rilasciate nel comune di Vecchiano (Pisa) ai confini del comune di Viareggio, al fine di evitare pericolose conseguenze, per i prevedibili smottamenti di terreno, sia sul cimitero (nell'area di rispetto del quale opera una tale concessione), sia sulla autostrada Sestri-Levante-Livorno nonché sulla variante della « Aurelia » che corrono nelle vicinanze.

L'interrogante chiede se non si ritenga che gli smottamenti avvenuti in precedenza per le stesse cause (quale quello provocato da altra concessione rilasciata in località Frassinetti poi revocata per l'eccessivo calo del piano autostradale) suggeriscano una misura della massima immediatezza. (4-11276)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali somme risultano impegnate e spese per la riparazione del primo tronco della strada che dal centro di San Vittore del Lazio (Frosinone) conduce alla contrada Radicosa;

se è a conoscenza che i lavori eseguiti hanno interessato meno della metà della strada anzidetta e che si sono limitati alla costruzione di qualche ponte in cemento armato di costo esiguo e ad un ampliamento modesto della sede stradale, che risulta tuttora in condizioni di abbandono;

se è stato effettuato il collaudo delle opere eseguite e quali sono i risultati dello stesso;

se e quando intende stanziare altre somme allo scopo di completare l'opera iniziata, in considerazione del fatto che nella suddetta contrada Radicosa abitano circa 150 persone dedite quasi esclusivamente alla pastorizia e che hanno necessità, per la vendita dei loro prodotti, di usufruire di una strada almeno in buona efficienza. (4-11277)

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che i cittadini residenti nei comuni di Valderice, Buseto Palizzolo, Cu-

stonaci, San Vito Lo Capo non sono a tutt'oggi serviti dal secondo programma televisivo per mancata realizzazione del necessario ripetitore tante volte promesso e mai installato.

Per conoscere quali concreti provvedimenti intende prendere per risolvere questo annoso problema tanto atteso dalle popolazioni interessate. (4-11278)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la direzione FIAT di Piedimonte San Germano (Frosinone) ha bloccato le assunzioni previste per i nuovi ampliamenti dello stabilimento, giustificando tale atteggiamento con la crisi dell'automobile; che, secondo voci abbastanza diffuse, la FIAT avrebbe, invece, provveduto alla assunzione di numerosi operai provenienti da fuori provincia, senza richiederne l'avviamento all'apposita commissione provinciale costituita presso l'ufficio del lavoro; che la cosa sarebbe stata possibile per la complicità di qualche sindaco, che avrebbe concesso residenze fittizie, e di qualche dirigente di ufficio di collocamento, che l'avrebbe agevolata; che tale situazione ha determinato uno stato di agitazione nei disoccupati di molti comuni del Cassinate, che rischia di sfociare in violente manifestazioni di piazza — se non ritenga di disporre una immediata inchiesta per accertare la fondatezza di tali notizie, onde adottare con la massima urgenza i conseguenziali provvedimenti per colpire i responsabili e ristabilire la violata legalità. (4-11279)

TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa intenda fare per le carceri di Reggio Emilia e Modena che sono prive del cosiddetto « camminamento pensile di ronda » e mancano entrambi di cinque-sei agenti di custodia e di un sottufficiale per permettere e garantire i permessi festivi e le ferie di legge. (4-11280)

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quali determinazioni sono state adottate dal consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto in rapporto alla richiesta dei benefici e dei riconoscimenti di cui alla legge 263/1968 inoltrata dall'ex combattente della guerra 1915-18 Fabbrocino Giovanni, nato a San Gennaro Vesuviano (Napoli) il 1° febbraio 1896 e domiciliato ad Ottaviano (Napoli),

alla Via Roma, 88. È da tener presente che il Fabbrocino ha inoltrato nuova domanda e nuova documentazione, attraverso il comune in cui risiede che ha trasmesso il tutto in data 25 settembre 1974 con nota n. 9486. (4-11281)

SANTUZ, FIORET E MAROCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza della particolare gravità della situazione in cui versano gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Trieste, e in particolare le preture, situazione evidenziata dai seguenti dati: nel circondario di Pordenone sono vacanti il posto di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale (il cui indice di procedimenti affluiti per magistrato è particolarmente elevato, essendo uguale a 174,44, considerando 100 la media dei tribunali italiani), quello di pretore di Spilimbergo e quello di pretore di San Vito al Tagliamento (indice 120,22). Nel circondario di Tolmezzo sono già vacanti un posto di giudice del tribunale del capoluogo e quello di pretore della sede di Gemona. Entro la prima quindicina di ottobre 1974 si renderanno vacanti un altro posto di giudice del tribunale di Tolmezzo (sui tre in organico) e quello di pretore della sede di Pontebba: su tre preture del circondario di Tolmezzo ne saranno così scoperte due. Nel circondario di Udine la situazione non è migliore: sono scoperti due posti di pretore nel capoluogo, quello di pretore nella sede di Codroipo e quello di pretore nella sede di Palmanova (2.292 procedimenti sopravvenuti nel 1972 indice 173,30). Nel circondario di Gorizia è vacante il posto di pretore nella sede di Cormons, mentre nel circondario di Trieste sono vacanti nel capoluogo tre posti di giudice del tribunale e uno di pretore. Prendendo in considerazione anche eventuali soluzioni « a scavalco », rimane, a parere degli interroganti, assolutamente impossibile risolvere il

problema della pretura di Palmanova (indice 173,30) e di San Vito al Tagliamento (indice 120,22) per le quali si impone l'immediata copertura anche e soprattutto tenendo conto che, sulla base dei dati desunti dalla pubblicazione *Per un osservatorio della giustizia* edita dal Ministero di grazia e giustizia, l'indice dei procedimenti per magistrato affluiti alla pretura, per esempio, di Milano (notoriamente una delle sedi più oberate di lavoro) è uguale a 92. Da quanto sopra esposto risulta un quadro sufficientemente grave per cui gli interroganti chiedono quali misure si ritiene rapidamente adottare per ovviare a una situazione di evidente disagio. (4-11282)

BASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha avuto applicazione dopo oltre 11 anni dalla sua emanazione il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, n. 848, recante modificazioni allo statuto dell'università degli studi di Palermo, per la istituzione, presso quella facoltà di scienze agrarie, di un corso biennale di specializzazione in viticoltura ed enologia, intitolato al nome di Federico Paulsen. E per conoscere altresì se non intende intervenire affinché tale decreto abbia concreta applicazione, per corrispondere a sentite esigenze della economia vitivinicola siciliana. (4-11283)

FERRI MARIO E MORO DINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il pensiero del Ministro dopo le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal procuratore della Repubblica dottor Siotto e relative ai fatti segnalati dal SID e passati al vaglio dell'autorità giudiziaria che tanto clamore hanno suscitato nel paese dinanzi al quale lo stesso Ministro, manifestando un significativo silenzio, ne ha accreditato la consistenza. (4-11284)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere le ragioni che hanno determinato il Ministro a sospendere il generale di corpo d'armata Vito Miceli dal comando della terza armata.

(3-02790)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per sapere quali provvedimenti sono stati adottati per alleviare i danni subiti dalle popolazioni di Aversa e dell'agro aversano, colpite dal nubifragio del 21 settembre e di quelle di altri comuni della provincia di Caserta colpite dallo stesso fenomeno il 24 settembre 1974;

per conoscere quali interventi si intendono programmare per evitare il continuo, costante ripetersi di effetti gravissimi per eventi non sempre calamitosi o straordinari, ripetutisi anche il 2 ottobre, senza che nel frattempo fossero state messe in atto le più semplici opere di manutenzione e di ripristino di una elementare struttura civile;

per conoscere se, di fronte alla gravità della situazione di dissesto territoriale dell'intero comprensorio sito tra la zona dei Camaldoli ed i Regi Lagni, s'intendono rispettare gli impegni solennemente assunti nel passato e durante il periodo dell'infezione colerica;

per chiedere infine quali responsabilità amministrative e penali sono state accertate o sono configurabili nel particolare evento luttuoso che ha portato alla morte di 4 persone nel pomeriggio del 21 settembre in tentativo di Aversa.

(3-02791)

« JACAZZI, RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il risultato delle indagini sulle tre esplosioni contemporanee avvenute davanti le carceri di Roma, Napoli e Milano e sul fatto che gli scoppi sono stati preceduti da un vero e proprio comizio contro lo Stato, la cui voce era amplificata da potenti altoparlanti.

« L'interrogante chiede se le autorità competenti abbiano accertato che tali esplosioni fanno parte di una azione estremistica nella quale delinquenza comune e delinquenza politica sono intimamente legate.

(3-02792)

« GIOMO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa per conoscere come si possa giustificare l'espletamento di atti gravi, forse doverosi, ma di non precisato contenuto, quali la trasmissione alla magistratura del noto *dossier* del SID e la revoca della nomina dell'ex direttore del SID, generale Vito Miceli, a comandante della III Armata, con modalità che, senza nulla chiarire, hanno generato vivo allarme ed hanno fatto sorgere dubbi gravi sulla lealtà delle forze armate.

« Il Ministro interessato ha smentito *a posteriori* le illazioni dell'opinione pubblica, giustificate purtroppo dalla mancanza di riservatezza e di senso politico con cui si era proceduto. Tuttavia non può sfuggire alla sensibilità del Ministro che le smentite non possono riparare interamente il danno recato alla già scossa credibilità del paese e di coloro che collegialmente lo governano, e tanto meno possono cancellare l'impressione che eventi ancora *sub iudice* vengano strumentalizzati a difesa di interessi particolari, nel contesto di una strategia della tensione di cui altri vengono pretestuosamente accusati di avvalersi.

(3-02793)

« CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, per sapere se non ritengono di dover promuovere un'inchiesta rigorosa, seppure assai tardiva, sulle compiacenze e connivenze che hanno permesso l'incredibile e indisturbato sviluppo, per anni, delle operazioni del cosiddetto finanziere Michele Sindona, il cui carattere speculativo e malsano traspariva fin dall'inizio ed è emerso in tutta evidenza col puntuale emergere di gravi difficoltà e crisi nelle numerose imprese e negli svariati settori man mano investiti dalle operazioni suddette.

« Si chiede altresì di conoscere natura e importi dei grossi danni così inflitti alla nostra economia, dei connessi trasferimenti di capitale e, in particolare, delle perdine inflitte ai risparmiatori italiani.

(3-02794)

« ALPINO, SERRENTINO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se egli abbia direttamente o indirettamente richiesto ai signori Santini Rinaldo e Palleschi Roberto, rispettivamente presidente della giunta e presidente del consiglio della regione Lazio, di "sostenere l'impegno del Governo e consolidare le istituzioni democratiche" organizzando una vasta rete di delazione ed inquisizione incentrata su di un sedicente "Comitato per l'inchiesta popolare sulle attività neofasciste" e su "comitati di lavoro" a competenza comunale, organi che dovrebbero operare tutti secondo uno "schema orientativo" già inviato a tutte le amministrazioni locali della regione.

« Premesso che le suddette iniziative dei reggitori della regione Lazio:

a) rappresentano un intollerabile rigurgito di autoritarismo settario;

b) estendono incostituzionalmente al campo politico la competenza istituzionale della regione;

c) pongono pericolose alternative di libertà e di sopravvivenza, minacciate ambedue dalla trasparente, provocatoria istigazione alla cosiddetta "giustizia popolare";

d) creano strutture investigative parallele, illegali, che implicano grave sfiducia negli organi investigativi di polizia e giudiziari;

e) contribuiscono ad alimentare la strategia della tensione e confermano all'opinione pubblica estera, nel momento meno opportuno, che le istituzioni del paese hanno perso credibilità a tal punto da rendere possibile la nascita di strutture comunarde di cui ben si conoscono i "maramaldi" ma non ancora i "robespierre",

l'interrogante chiede anche di conoscere quali fondi alimenteranno l'attività delatoria ed investigativa della regione Lazio e, qualora fosse contemplato l'impiego di fondi regionali, come e quanto ciò si concili con il clima di austerità amministrativa di un paese che è costretto, per sopravvivere, a mendicare prestiti battendo a tutte le porte del mondo.

(3-02795)

« CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, per conoscere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale il Banco di Roma ha concesso un prestito di 100 milioni di dollari al signor Michele Sindona proprietario di una banca privata. Tale operazione sarebbe stata effet-

tuata per il salvataggio di una banca che avrebbe investito notevoli fondi in operazioni speculative completamente sbagliate;

quali finalità il Banco di Roma intende perseguire con questa operazione che da un lato mortifica per effetto dell'attuale stretta creditizia le piccole e medie aziende e dall'altro sembra favorire e coprire le più spericolate forme della speculazione finanziaria;

che cosa il Presidente del Consiglio nella sua qualità di responsabile della politica del Governo ed i Ministri competenti intendano fare per porre fine a questo stato di cose non più tollerabile nell'interesse generale del paese.

(3-02796) « MARIOTTI, ACHILLI, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO, FERRI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere:

se risponda al vero che il Ministro dei trasporti ha deciso di erogare a favore di alcune centinaia di funzionari delle ferrovie dello Stato un premio di 500 mila lire circa ciascuno;

se non ritengano che tale decisione contrasti con le norme di legge in vigore,

e se non stimino necessario di dover intervenire per far annullare il provvedimento o per denunciare il fatto alla procura generale della Corte dei conti, per un giudizio di responsabilità.

(3-02797) « POCETTI, CARUSO, FIORIELLO, DAMICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se sia a conoscenza del fatto che la RAI-TV, che da molti anni metteva in onda da Radio Cagliari una trasmissione settimanale locale destinata agli agricoltori sardi, da un mese ha inesplicabilmente soppresso tale trasmissione senza dare alcun preavviso o giustificazione di ciò e dimostrando così quale scarsa importanza attribuisca alla prestazione di un servizio che è pubblico, che è tenuta ad assolvere, e che, nella fattispecie, era di grande utilità e gradimento per i destinatari.

(3-02798)

« RICCIO PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versa l'Accademia nazionale di arte drammatica, paralizzata, nella sua attività, dalla sopravvivenza di uno statuto vecchio (esiste dal 1937) e assolutamente inidoneo a garantire la vita e lo sviluppo di una delle più prestigiose istituzioni accademiche del nostro paese.

« Lo stato di precarietà e di impotenza è stato apertamente denunciato, nel corso di una intervista, dallo stesso direttore dell'istituto Renzo Tian, che ha preannunciato la decisione di lasciare l'incarico qualora non si ponga mano, con urgenza, alla riforma statutaria della istituzione.

« L'interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno, finora, impedito la emanazione del nuovo statuto dell'accademia, atteso da anni, predisposto già fino dal 1971 ed approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Chiede inoltre di sapere quali provvedimenti o quali iniziative il Ministro ritenga di adottare senza indugio, allo scopo sia di impedire la inevitabile decadenza di questa apprezzata istituzione, sia di creare le condizioni indispensabili perché la stessa sia posta in grado di operare nel contesto sociale del nostro paese e diventi capace di soddisfare alla domanda culturale che sale dalla società moderna.

(3-02799)

« BARDOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni, per sapere se risponda al vero la notizia comparsa sulla *Gazzetta del Popolo* di Torino, secondo cui due delegazioni del consiglio regionale piemontese hanno compiuto viaggi di studio in Cina e nella Corea del Nord, il primo mirante " ad approfondire le conoscenze della realtà sportiva e culturale della Repubblica Cinese ", il secondo comprendente " numerosi incontri di carattere politico-economico ".

« Si chiede altresì di sapere:

1) se tra i fini delle costituite regioni ci siano quelli di avviare e coltivare rapporti internazionali e di sviluppare la cultura degli amministratori regionali;

2) se, in tale ipotesi, ci sono state ragioni concrete per preferire come mèta i paesi comunisti;

3) se, nella regione più gravemente colpita da rischi di recessione e di disoccupazione,

ne, non ci sarebbe stata per i fondi spesi nei viaggi qualche più giustificata e austera destinazione;

4) se in alternativa, visto l'appoggio dato con tanto e plebiscitario slancio dagli organi regionali al problema della sopravvivenza della *Gazzetta del Popolo*, non sarebbe stato particolarmente appropriato devolvere i fondi suddetti alla sottoscrizione popolare aperta a quello scopo.

(3-02800) « ALPINO, BADINI CONFALONIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per sapere se risponde al vero quanto pubblicato dall'AGENZIA PARL in merito al progettato aumento delle tariffe telefoniche.

« In particolare gli interroganti chiedono di sapere se è vero che:

a) la STET e l'IRI hanno progettato il raddoppio delle tariffe telefoniche a partire dal 1° gennaio 1975;

b) se tale aumento appare totalmente ingiustificato dalla situazione di bilancio della STET;

c) se gli organi di Governo preposti alla vigilanza sugli enti di pubblica gestione erano stati tenuti completamente all'oscuro degli studi in corso da parte dell'IRI per arrivare all'aumento delle tariffe;

d) se il Ministro ritiene di investire il Parlamento per un giudizio meditato sulla funzione dell'IRI e sulla attuazione da parte di questo organismo della linea governativa.

(3-02801) « PUMILIA, MAZZOLA, BARDOTTI, CETRULLO, CIAMPAGLIA, FORTUNA, ALTISSIMO, PELLICANI MICHELE, SGARLATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, — in relazione alla grave notizia della drastica riduzione di orario con la conseguente messa a cassa integrazione dei 1.000 operai della SNIA di Rieti e dell'annuncio del licenziamento dei circa 300 operai delle ditte appaltatrici che operano all'interno dell'azienda, misure che contrastano radicalmente con le recenti assicurazioni che erano state fornite dal monopolio SNIA-Montedison, al consiglio di fabbrica, ai sindacati, agli enti locali ed alla regione Lazio e le cui motivazioni non sono assolutamente giustificate sul piano produttivo e del mercato — per sapere quali passi ed interventi abbia compiuto per scongiurare

una decisione, che colpirebbe duramente l'intera economia della città di Rieti e della provincia della quale l'azienda chimica della SNIA rappresenta la fondamentale e tradizionale base produttiva ed occupazionale la cui contrazione aprirebbe più gravi processi di decadimento della depressa economia reatina.

(3-02802)

« COCCIA ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali per sapere se non intendano sospendere l'esame da parte del CIPE della proposta di costituzione di una finanziaria chimica di Stato e di investire della questione il Parlamento.

« A giudizio degli interpellanti qualsiasi decisione in materia di organizzazione del settore chimico deve essere preceduta dalla determinazione degli indirizzi per l'intero settore nel quale si sono manifestate gravi deficienze nell'azione del Governo:

1) il piano per la chimica di base è stato superato dall'evolversi della situazione prima ancora che se ne tentasse l'attuazione;

2) le direttive del CIPE sul coordinamento tra l'ANIC e la Montedison sono rimaste lettera morta;

3) lo Stato ha praticamente rinunciato ad esercitare un'effettiva direzione pubblica sulla Montedison resa possibile dalla rilevante partecipazione al capitale della società.

« È convinzione degli interpellanti che la costituzione della Finanziaria chimica:

a) non risolverebbe da sola nessuno di questi problemi, ma avrebbe come unica conseguenza di rilievo l'indebolimento dell'ENI anche nel campo della politica energetica, mentre il miglioramento dell'attività dell'ANIC non può essere visto che nell'ambito di una politica di programmazione del settore;

b) non costituirebbe un effettivo rafforzamento della capacità dell'intervento pubblico nella Montedison che invece dipende da una precisa volontà politica e dalla denuncia del patto del sindacato di controllo e dall'utilizzazione dell'intero pacchetto azionario in mano pubblica. Al contrario la costituzione della Finanziaria potrebbe essere un punto di partenza di una complessa operazione diretta a sottrarre la Montedison a qualsiasi controllo pubblico e alla sua trasformazione in una *Holding* completamente privata.

« Dalle notizie pervenute agli interpellanti la costituzione della Finanziaria così come viene proposta pone inoltre gravi problemi di ordine giuridico sui quali si chiede un esplicito pronunciamento del Governo: affidare al Ministro delle partecipazioni statali la gestione del capitale finanziario costituirebbe infatti una grave violazione della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali e contrasterebbe col sistema dei controlli previsti dall'ordinamento amministrativo.

« Gli interpellanti chiedono infine ai Ministri interessati se non ritengano che problemi di tale natura e rilevanza debbano essere sollevati tempestivamente di fronte all'intero Consiglio dei ministri e al Parlamento invece di essere oggetto di notizie, di manovre e di agitazione da parte di singole persone o di gruppi di pressione.

(2-00547) « D'ALEMA, DI GIULIO, BARCA, PEGGIO, LA TORRE, RAUCCI, GAMBOLATO, BERNINI, TAMINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa -

atteso che nel nostro paese si sarebbero verificati tentativi di colpi di Stato ad opera di ambienti legati all'estrema destra e che per questo sono state sporte denunce alla magistratura;

che tali tentativi di eversione sono stati oggetto di indagini da parte degli organi di sicurezza dello Stato ma che non si conoscono ancora le modalità di azione, i tempi di attuazione, i mezzi usati ed i nomi dei responsabili;

che ancora una volta il Parlamento è stato tenuto all'oscuro di problemi che investono la sopravvivenza delle istituzioni repubblicane delle quali esso è il massimo interprete e garante -

per chiedere che, ferma restando l'autonomia della magistratura, il Parlamento venga messo in condizione di valutare la reale entità dei fatti, di adottare provvedimenti politici adeguati, di conoscere in quale modo si sia sviluppata l'azione eversiva soprattutto in relazione alle connivenze verificatesi in apparati e corpi dello Stato, quali provvedimenti amministrativi siano stati adottati, quale sia l'azione svolta per rafforzare e garantire l'effettiva vigilanza democratica nell'amministrazione pubblica per la quale essenziale è il concetto di fedeltà alle istituzioni; per conoscere l'orientamento del Governo in

rapporto ad una inchiesta parlamentare che finalmente faccia luce sulle trame eversive che da anni vogliono distruggere le istituzioni repubblicane che tanti lutti e sofferenze sono costate al popolo italiano.

(2-00548) « MARIOTTI, ARTALI, ACHILLI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO, BALZAMO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e del bilancio e programmazione economica per conoscere:

di quali dati siano in possesso, per poter sostenere la fondatezza della notizia secondo la quale un gruppo privato italiano non ancora identificato avrebbe acquistato un consistente pacchetto di azioni Montedison pari all'incirca al 20 per cento del capitale della società, che a prezzo di borsa attuale significa 140 miliardi di lire;

se il Governo ha già accertato l'identità del gruppo privato o di altri gruppi operanti in sintonia con forze interne della Montedison, il Parlamento ha il diritto di essere esaurientemente informato per porsi in grado di conoscere:

a) quali possono essere state le banche che eventualmente hanno permesso e favorito l'acquisto del pacchetto di azioni Montedison;

se trattasi di acquisto con capitali italiani o per iniziativa di due società che hanno sede in Svizzera o nel Liechtenstein;

b) se trattasi di capitali finanziari forniti da banche italiane, come il gruppo o i gruppi possono essere venuti in possesso di cifre così elevate (circa 140 miliardi di lire) in un momento in cui è in atto la stretta creditizia che rende sempre più precaria la vita delle piccole e medie imprese.

« Gli interpellanti chiedono insomma di essere ampiamente informati su tutti gli aspetti della gravissima operazione per essere in grado di valutare su quale strada bisogna procedere per porre in essere validi meccanismi di controllo da parte del potere politico su quello economico-finanziario, provvedimento questo necessario ed indifferibile per impedire che il tessuto economico-produttivo del paese sia esposto all'attacco da continue e avventurose manovre di potere che si sviluppano e si contrappongono ormai troppo frequentemente nell'ambito della organizzazione economico-finanziaria pubblica-privata con grave danno dell'interesse generale della Nazione.

(2-00549) « MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO, MAGNANI NOYA MARIA ».